



LINEE GUIDA PER ISPEZIONI CONCERTATE E CONGIUNTE

Dicembre 2020

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazioni	Definizione
CE	Commissione europea
EDPB	Comitato europeo per la protezione dei dati
ELA	Autorità europea del lavoro
EU-OSHA	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
ICC	Ispezioni concertate e congiunte
ICP	Indicatore chiave di prestazione
IMI	Sistema di informazione del mercato interno
MS	Stato membro (<i>Member State</i>)
NLO	Funzionario nazionale di collegamento (<i>National Liaison Officer</i>)
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
PIR	Relazione post-ispezione (<i>Post Inspection Report</i>)
RGPD	Regolamento generale sulla protezione dei dati
SPO	Organizzazione delle parti sociali (<i>Social Partner Organization</i>)
UE	Unione europea

Indice

Elenco delle abbreviazioni	2
1. Introduzione	4
1.1 Importanza delle ICC.....	4
1.2 I principali soggetti attivi e flussi di lavoro per le ICC con il sostegno dell'ELA	7
1.3 Obiettivo delle linee guida.....	7
2. Orientamenti per gli Stati membri sui flussi di lavoro per richiedere il coordinamento e il sostegno dell'ELA in un'ICC	10
2.1 Identificazione e definizione del caso.....	11
2.2 Gli Stati membri compilano il modulo dell'ELA con i dati del caso	12
2.3 Gli NLO inviano all'ELA una richiesta ufficiale di assistenza e informano gli altri Stati membri interessati	13
2.4 L'ELA valuta la richiesta di assistenza nell'ICC.....	14
2.5 Gli Stati membri e l'ELA compilano e firmano l'accordo e concordano le specificità dell'ICC	15
2.6 Trattazione del caso.....	18
2.7 Il coordinatore dell'azione congiunta completa la relazione di seguito	21
2.8 Gli Stati membri e l'ELA identificano le carenze e le possibili azioni future.....	21
2.9 Gli Stati membri e l'ELA chiudono il caso e pianificano il potenziale seguito	21
3. Orientamenti per l'ELA sui flussi di lavoro per avviare un'ICC	24
3.1 L'ELA acquisisce informazioni tratte dalle denunce e dalle proprie analisi e valutazioni del rischio.....	25
3.2 L'ELA completa la valutazione e inoltra il caso al direttore esecutivo.....	26
3.3 Decisione formale del direttore esecutivo dell'ELA sull'opportunità di sottoporre un caso alle autorità degli Stati membri interessati.....	26
3.4 L'ELA, mediante gli NLO, trasmette a uno Stato membro i dati del caso e la proposta di effettuare un'ICC ..	26
4. Orientamenti per le SPO a livello nazionale sui flussi di lavoro per sottoporre casi all'attenzione dell'ELA	27
4.1 Le parti sociali acquisiscono dati relativi al caso, indicando nel dettaglio i tentativi precedenti di trattarlo con le autorità nazionali competenti	28
4.2 L'organizzazione nazionale delle parti sociali contatta le autorità nazionali competenti segnalando l'intenzione di sottoporre un caso all'attenzione dell'ELA	29
4.3 L'organizzazione nazionale delle parti sociali compila il modulo per sottoporre un caso all'attenzione dell'ELA	29
4.4 L'organizzazione nazionale delle parti sociali sottopone il caso all'ELA e informa le autorità nazionali competenti e l'NLO interessato.....	29
4.5 L'ELA, unitamente agli NLO degli Stati membri interessati, valuta il caso.....	29
4.6 Il direttore esecutivo dell'ELA individua le (eventuali) misure adeguate per trattare il caso e informa tutte le parti coinvolte.....	29
Allegato 1. Descrizione del caso	31
Allegato 2. Modello di accordo	32
Allegato 2a. Piano di ispezione	35
Allegato 3. Relazione post-ispezione	38
Allegato 4. Panoramica sulla base giuridica per le ICC negli Stati membri	44
Esiste un quadro giuridico per le ispezioni transfrontaliere congiunte? (Risultati dettagliati)	47
Quali sono le competenze di un ispettore in visita durante un'ispezione congiunta svolta nel vostro Stato membro? (Risultati dettagliati).....	50
Gli elementi di prova acquisiti nel corso di un'ispezione effettuata in un altro Stato membro possono essere utilizzati come prove dinanzi a un giudice? (Risultati dettagliati).....	53
Gli elementi di prova acquisiti nel corso di un'ispezione effettuata in un altro Stato membro possono essere utilizzati come prove nei procedimenti amministrativi? (Risultati dettagliati)	56

1. Introduzione

A causa della crescente complessità degli abusi nella mobilità del lavoro, sono necessarie ispezioni transfrontaliere più complesse. Queste ispezioni possono affrontare efficacemente meccanismi di frode complicati amalgamando risorse, informazioni e conoscenze provenienti da vari organismi preposti all'applicazione della legge. Poiché le ispezioni richiedono anche una buona comprensione della legge applicabile nei paesi partner coinvolti e i documenti necessari come prova, oltre all'assistenza esterna e alle tecniche di indagine più adeguate, occorre coinvolgere parti interessate pertinenti (altri Stati membri, organizzazioni nazionali o internazionali, quali EU-OSHA, EUROPOL, EUROJUST), tra cui, ove opportuno, parti sociali.

Un aspetto molto importante delle ICC è costituito dallo scambio di informazioni, che deve sempre avvenire in sicurezza (utilizzando l'IMI, altri sistemi dell'UE o la comunicazione digitale criptata, a seconda del tipo di informazioni), garantendo che il partner estero soddisfi tutti i requisiti del RGPD.

Le ispezioni transfrontaliere possono migliorare la prevenzione e la conformità fornendo informazioni fondamentali sul movente degli autori dei reati e orientamenti sulle attività di cooperazione future. Al fine di perseguire e prevenire abusi futuri nella mobilità del lavoro, gli ispettorati nazionali dovrebbero avvalersi maggiormente degli strumenti di valutazione del rischio e dei risultati delle ispezioni disponibili in altri paesi. L'Autorità europea del lavoro fornisce assistenza pratica per la cooperazione, concentrandosi sullo sviluppo di strumenti di cooperazione standardizzati e sulla divulgazione di risultati e procedure valide di ispezione congiunta.

1.1 Importanza delle ICC

La libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi sono due delle quattro libertà dell'Unione europea. Garantire la mobilità dei

lavoratori e la libertà della prestazione transfrontaliera di servizi è un obiettivo chiave del mercato unico. Oltre 17,6 milioni di europei vivono in uno Stato membro diverso da quello della loro nazionalità ⁽¹⁾. Anche le imprese beneficiano del mercato interno, operando quotidianamente a livello transfrontaliero e lavoratori autonomi costituiscono le proprie aziende in altri Stati membri. L'attività transfrontaliera è una caratteristica intrinseca dell'UE a vantaggio delle persone, delle economie e delle società nel loro complesso, ma la crescente mobilità professionale all'interno dell'Unione e l'attuale disparità socio-economica contribuiscono ad aumentare problematiche legate alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori in tutta l'UE. Si sta rendendo sempre più necessario effettuare ICC, soprattutto per contrastare problemi quali abusi in materia di distacco dei lavoratori, lavoro autonomo fittizio, società di comodo fraudolente, agenzie interinali fittizie e lavoro non dichiarato.

Azioni transfrontaliere congiunte efficaci possono aiutare gli organismi preposti all'applicazione della legge in Europa ad affrontare questi problemi. Le ispezioni concertate e congiunte fanno parte di tali azioni e possono costituire un valido deterrente riunendo i poteri d'indagine, le competenze e le risorse di vari partner. Inoltre promuovono la cooperazione tra i suddetti organismi nell'Unione e dimostrano al pubblico che le frodi transfrontaliere complesse vengono contrastate.

In molti Stati membri le ispezioni transfrontaliere non sono ancora frequenti: secondo uno studio di EUROFOUND ⁽²⁾, la maggioranza degli Stati membri (19) ha maturato esperienza con le ispezioni sul lavoro transfrontaliere congiunte e con l'utilizzo delle prove raccolte durante il loro svolgimento, ma afferma che si tratta di una prassi non comune. Queste ispezioni vengono normalmente condotte scambiando informazioni e, raramente, sotto forma di visite effettuate da ispettori di altri Stati membri.

Gli organismi preposti all'applicazione della legge dispongono all'estero di autorità e capacità ridotte per affrontare questioni relative alla mobilità dei

(1) Relazione annuale del 2019 sulla mobilità professionale all'interno dell'Unione, disponibile online [\(link\)](#).

(2) Eurofound (2019), Joint cross-border labour inspections and evidence gathered in their course, available online [Ispezioni sul lavoro

transfrontaliere congiunte e prove raccolte durante il loro svolgimento], disponibile online [\(link\)](#).

lavoratori, poiché i loro poteri sono limitati alle giurisdizioni nazionali. Inoltre, le misure dell'UE e transfrontaliere attualmente in atto si basano principalmente su accordi bilaterali e scambi di informazioni (nonché su memorandum di intesa). Tuttavia, a causa della crescente complessità degli abusi nella mobilità del lavoro, occorre migliorare la valutazione del rischio e il coordinamento delle ispezioni tra più paesi e nell'UE nel suo insieme. Per esempio, spesso società di comodo fraudolente operano in diversi Stati membri: hanno un ciclo di vita limitato, dimensioni variabili e modificano periodicamente la loro denominazione e il luogo di iscrizione, adattandosi rapidamente per evitare un'ispezione. Tutti questi fattori pregiudicano la raccolta, il confronto e la verifica dei documenti e dei registri delle società necessari per dedurre argomentazioni convincenti ⁽³⁾.

Nel settembre 2017 il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha annunciato la creazione di un'Autorità europea del lavoro nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo. Successivamente l'Autorità europea del lavoro (di seguito «ELA», «l'Autorità») è stata istituita dal regolamento (UE) 2019/1149 (di seguito «il regolamento ELA») del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 31 luglio 2019.

L'obiettivo dell'Autorità, come stabilisce l'articolo 2 del regolamento ELA, è contribuire ad assicurare l'equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione. A tal fine, l'ELA:

- ☑ agevola l'accesso alle informazioni sui diritti e sugli obblighi riguardanti la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione, nonché l'accesso ai servizi pertinenti;
- ☑ agevola e rafforza la cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della pertinente normativa dell'UE sul territorio dell'Unione, anche mediante ispezioni concertate e congiunte;
- ☑ media e facilita una soluzione nei casi di

controversie transfrontaliere tra Stati membri;

- ☑ sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ELA, l'Autorità coordina e sostiene le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell'ambito delle sue competenze (cfr. la figura 1).

(3) Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato (2019), Cross-border concerted and joint inspections in the fight against

undeclared work [Ispezioni transfrontaliere concertate e congiunte nella lotta al lavoro non dichiarato].

Figura 1. Tipo di ispezione

Definizione ed esigenze delle ispezioni	
Ispezioni concertate	Le ispezioni transfrontaliere concertate sono ispezioni effettuate simultaneamente in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell'ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell'Autorità.
Ispezioni congiunte	Le ispezioni transfrontaliere congiunte sono ispezioni effettuate in uno Stato membro con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell'Autorità.

Sia le ispezioni concertate che quelle congiunte permettono, inter alia, di confrontare la conformità di luoghi di lavoro in paesi diversi della stessa società, nonché di confrontare prove, documenti e testimonianze, con la possibilità di contribuire ad aprire/dare fondamento al caso sollevato in un altro Stato membro attraverso l'acquisizione delle prove necessarie, ecc.



presso un'unica sede in un solo Stato membro

Le ispezioni congiunte presso un'unica sede in un solo Stato membro possono generare conoscenze approfondite o chiarire dati su casi specifici che non è possibile spiegare con il solo scambio di informazioni.

Ciò può avvenire, per esempio, quando si indaga sul distacco abusivo dei lavoratori comunicando con questi ultimi nella loro lingua madre per stabilire se siano stati effettivamente distaccati.



presso più sedi in un solo Stato membro

Questa tipologia è analoga a quella descritta a sinistra, ma ha una portata più ampia, riguardando una o più società con diversi uffici o filiali o varie aziende dello stesso settore economico.



presso una o più sedi in due o più Stati membri

Si effettuano ispezioni congiunte o concertate in vari Stati membri per affrontare questioni complesse e/o in evoluzione relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori, come nel caso di agenzie di lavoro temporaneo o di reti operative in più di uno Stato membro. Tali ispezioni vengono svolte per contrastare la rapida modifica delle persone giuridiche o di vari subappaltatori.

1.2 I principali soggetti attivi e flussi di lavoro per le ICC con il sostegno dell'ELA

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ELA, uno o più Stati membri possono richiedere l'avvio di ispezioni concertate e congiunte. In aggiunta l'Autorità può, di propria iniziativa, suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un'ICC. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ELA, le organizzazioni delle parti sociali a livello nazionale possono sottoporre casi all'attenzione dell'Autorità (cfr. la figura 2).

Figura 2. Promotore dell'ispezione



ELA

Può suggerire lo svolgimento di un'ispezione concertata e congiunta



Stati membri

Possono richiedere che venga effettuata un'ispezione concertata e congiunta



SPO

Possono sottoporre un caso all'attenzione dell'ELA

Questi soggetti attivi possono avviare tre semplici flussi di lavoro per pianificare, attuare e dare seguito all'ICC con il sostegno dell'ELA. Il presente documento descrive tali flussi, concentrandosi sull'intera procedura di ispezione dal punto di vista dei promotori.



Migliori prassi

È importante considerare la possibilità di istituire team misti costituiti da diverse autorità competenti e, ove pertinente, da altre parti interessate, per condurre un'ispezione.

1.3 Obiettivo delle linee guida

Il presente documento tratta gli aspetti necessari per assistere gli Stati membri nell'esecuzione di ispezioni

transfrontaliere concertate e congiunte, dedicando particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti e dei modelli elaborati dall'ELA.

Forniscono orientamenti pratici agli organismi nazionali preposti all'applicazione della legge su come preparare, attuare e dare seguito a ispezioni transfrontaliere efficaci per garantire che le norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori siano applicate in modo equo, semplice ed efficace.

Le presenti linee guida includono inoltre un'analisi della base giuridica per le ICC, l'uso delle prove nell'ambito di tali ispezioni e il ruolo degli ispettori negli Stati membri ospitanti (per maggiori dettagli, cfr l'[allegato 4](#)).

Le linee guida devono essere lette unitamente all'insieme di strumenti per i professionisti, sviluppato dalla piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato⁽⁴⁾, che spiega dettagliatamente l'approccio strategico contro il lavoro sommerso transfrontaliero e il percorso da seguire per una valida ispezione.

Le presenti linee guida sono pertinenti per gli ispettori nell'ambito degli organismi preposti all'applicazione della legge (per esempio gli ispettorati degli Stati membri o altre autorità) e mirano ad assisterli fornendo istruzioni dettagliate su come condurre un'ICC (cfr. la figura 3).

⁴ [Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato \(2019\). Practitioners' toolkit: cross-border concerted and joint](#)

[inspections \[Insieme di strumenti per i professionisti: ispezioni transfrontaliere concertate e congiunte\]](#)

Rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità:

- ✓ la libera circolazione dei lavoratori [regolamento (UE) n. 492/2011 e direttiva 2014/54/UE];
- ✓ l'EURES [regolamento (UE) 2016/589];
- ✓ il distacco dei lavoratori [direttiva 96/71/CE (modificata dalla direttiva 2018/957/UE) e direttiva 2014/67/UE];
- ✓ il coordinamento della sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009, regolamento (UE) 1231/2010] e, nella misura in cui sono ancora applicabili, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio;
- ✓ aspetti sociali delle norme relative ai trasporti internazionali su strada [regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/UE, regolamento (CE) n. 1071/2009].

1.4 Fasi per la riuscita dell'ICC

1.4.1 Pianificazione delle ispezioni concertate e congiunte

Pianificare correttamente un'ispezione è di importanza fondamentale: in assenza di una corretta pianificazione, difficilmente l'ispezione risulterà efficace, rischiando di concludersi senza ottenere i risultati auspicati. La pianificazione assicura il successo delle attività e un'assegnazione efficiente delle risorse.

La pianificazione di un'ICC inizia con l'identificazione e la definizione di un caso per il quale è necessaria una cooperazione transfrontaliera (compilazione della [descrizione del caso nell'allegato 1](#)) e termina con l'accordo finale sull'ispezione transfrontaliera concertata e congiunta nell'[allegato 2](#) (di seguito «accordo»). Quest'ultimo comprende il piano di ispezione ([allegato 2a](#)) che deve essere compilato dal promotore dell'ICC e dalle parti interessate coinvolte durante la fase di pianificazione.

1.4.2 Attuazione delle ispezioni concertate e congiunte

La fase di attuazione descrive le operazioni in loco delle ispezioni concertate e congiunte.

Durante questa fase tutti i membri del team seguono le istruzioni contenute nell'accordo e/o nel piano di ispezione. I coordinatori adottano le decisioni (anche in caso di sviluppi inattesi o flessibilità necessaria nell'ambito dell'accordo) tramite i canali di comunicazione specificati.

Gli ispettori cercano di chiarire i dettagli dei casi di ispezione, per esempio attraverso l'identificazione di tutte le attività e dei lavoratori in loco. Il datore di

lavoro o il dirigente responsabile potrebbe essere invitato a fornire un elenco di tutti i lavoratori registrati, indicandone la posizione professionale (contratti di lavoro e tipo di contratto: lavoratori autonomi, dipendenti di un subappaltatore o lavoratori interinali), l'orario di lavoro, le retribuzioni, i moduli A1, i permessi di lavoro e di soggiorno. Queste informazioni vengono quindi confrontate con le dichiarazioni dei lavoratori, i documenti e i registri ufficiali o le banche dati. La stessa verifica può essere eseguita nei confronti dei dipendenti di un subappaltatore (durante una visita di follow-up nelle fasi conclusive). La metodologia precisa di un'ispezione si basa sulla finalità principale e sull'accordo comune tra le autorità interessate.

Se l'ICC viene avviata sulla base di informazioni fornite dall'SPO, l'ELA valuta il caso, individua quali (eventuali) misure siano adeguate per trattarlo e informa tutte le parti interessate.

1.4.3 Follow-up di ispezioni concertate e congiunte

Dare seguito alle ispezioni transfrontaliere è necessario per conseguire tre obiettivi chiave:

- ✓ aumentare l'efficacia delle ispezioni concertate e congiunte;
- ✓ aumentare la capacità degli ispettori e di altre autorità competenti di valutare e affrontare i rischi di casi nuovi e complessi di mobilità dei lavoratori;
- ✓ modificare il comportamento dei datori di lavoro e dei dipendenti (per esempio con

l'aumento del numero dei lavoratori dichiarati presso la società sottoposta a ispezione o nel settore) ⁽⁵⁾.

Durante questa fase vengono realizzate le azioni di follow-up concordate nella relazione post-ispezione ([allegato 3](#)).

Figura 3. Fasi per la riuscita di un'ICC



⁽⁵⁾ Fonte: Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato (2019), Learning resource paper from the thematic review workshop on cross-border concerted and joint inspections [Documento sulle risorse per l'apprendimento tratto dal workshop sul riesame tematico in materia di


ispezioni concertate e congiunte], Lisbona (Portogallo), 28 febbraio - 1° marzo 2019.

2. Orientamenti per gli Stati membri sui flussi di lavoro per richiedere il coordinamento e il sostegno dell'ELA in un'ICC

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ELA, gli Stati membri possono richiedere l'avvio di ispezioni concertate e congiunte. Gli orientamenti per gli Stati membri sui flussi di lavoro definiscono e suggeriscono misure concrete su come

preparare e attuare un'ispezione concertata o congiunta efficace e darle seguito. Tali orientamenti prendono inoltre in considerazione casi in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare a un'ispezione concertata o congiunta.

Figura 4. Orientamenti per gli Stati membri sui flussi di lavoro per richiedere il coordinamento e il sostegno dell'ELA in un'ICC



* La numerazione delle singole fasi indicate negli orientamenti sui flussi di lavoro corrisponde alla descrizione dettagliata fornita di seguito.

Note esplicative



2.1 Identificazione e definizione del caso

2.1.1 Gli Stati membri acquisiscono dati relativi al caso

Un'ispezione dovrebbe essere avviata in seguito a gravi denunce, a problemi transfrontalieri ricorrenti o ai risultati della valutazione del rischio. L'ICC mira a contrastare:

- ✓ l'inosservanza delle norme europee e nazionali applicabili in materia di libera circolazione dei lavoratori; e/o
- ✓ l'inosservanza delle norme europee e nazionali applicabili in materia di libera circolazione dei servizi (distacco di lavoratori).

Gli obiettivi a breve termine dell'ICC sono l'applicazione di sanzioni, il recupero di contributi, la chiusura di società, la tutela dei lavoratori mobili, ecc. Un obiettivo a lungo termine è, per esempio, la riduzione del lavoro non dichiarato e di quello

irregolare in un settore specifico o il rispetto effettivo delle norme applicabili stabilite dall'ordinamento giuridico europeo e nazionale (per esempio il salario minimo, l'orario lavorativo, il corretto versamento dei contributi previdenziali, ecc.).

L'obiettivo principale, gli obiettivi a breve e a lungo termine dell'ICC sono specificati in un accordo.



Importante

Si raccomanda vivamente a ciascuno Stato membro di svolgere attività di indagine in merito alla fattispecie prima di intraprendere misure congiunte e contattare le parti interessate.

2.1.2 Gli Stati membri identificano le parti interessate pertinenti

A causa della crescente complessità degli abusi nella mobilità del lavoro, sono necessarie ispezioni transfrontaliere più complesse in due o più Stati membri. In tal modo è possibile indagare in merito ai casi lungo tutta la catena logistica, ivi comprese le operazioni di alcune società/alcuni subappaltatori ubicati in diversi paesi. Le ispezioni richiedono una buona comprensione della legge nei paesi partner interessati, dei documenti necessari come prova nonché dell'assistenza esterna (della polizia, delle parti sociali, ecc.) e delle tecniche di indagine più adeguate. Perciò, in alcuni casi complessi, è necessario coinvolgere altre parti interessate (altri

Stati membri, organizzazioni nazionali o internazionali - quali EU-OSHA, EUROPOL, EUROJUST) tra cui, ove pertinente, parti sociali e organismi paritetici delle parti sociali. Il promotore dell'ICC individuerà e specificherà i motivi per cui dovrebbero essere coinvolte tali parti interessate e quali azioni dovrebbero intraprendere.

Quando viene effettuata un'ispezione con l'intervento di altre parti interessate, è fondamentale coinvolgerle tutte nel processo di pianificazione. Ciascuna parte interessata deve conoscere gli obiettivi dell'ispezione, il ruolo di ogni parte interessata, i metodi utilizzati, le persone che assumono la guida dell'ispezione e il modo in cui le informazioni saranno condivise e comunicate.

La polizia e i procuratori possono fornire assistenza nelle ispezioni transfrontaliere in settori ad alto rischio o in relazione a casi complessi di frode e di sfruttamento della manodopera chiudendo le aziende coinvolte, ricorrendo a tecniche di indagine alternative (per esempio intercettazioni telefoniche o perquisizioni domiciliari) e garantendo la sicurezza degli ispettori.



Sostegno potenziale da parte di Eurojust ed Europol

EUROJUST

EUROJUST è l'agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria. Rientrano nel suo mandato la criminalità organizzata, i reati gravi e il terrorismo. In particolare Eurojust, operando tramite i suoi uffici nazionali o in qualità di «collegio», può richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di istituire squadre investigative comuni. Gli uffici nazionali sono autorizzati a partecipare a queste squadre, ivi compreso al loro varo. La cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia rendono possibili varie forme di indagini congiunte, consentendo ad esempio ai funzionari di uno Stato membro di prendere parte a indagini sul territorio di un altro Stato membro. I funzionari possono contribuire all'individuazione di attività criminose, fornire informazioni essenziali e raccogliere prove, evitando di dover presentare richieste formali di assistenza giudiziaria reciproca. Inoltre possono contribuire a migliorare le competenze digitali, interculturali e linguistiche degli ispettori

nazionali del lavoro, oltre alle loro conoscenze tecniche e legislative.

EUROPOL

EUROPOL è l'agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto. Sostiene e potenzia le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

L'Europol può fornire assistenza in casi di frode riguardanti le prestazioni di sicurezza sociale, lo sfruttamento economico dei lavoratori (non dichiarati) o il mancato versamento dei contributi previdenziali. Inoltre può emettere un ordine europeo di indagine, istituire una squadra investigativa comune e disporre l'applicazione transfrontaliera delle normative tramite un mandato d'arresto europeo (MAE) e il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Fonte: Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato (2019), Learning resource paper from the thematic review workshop on cross-border concerted and joint inspections [Documento sulle risorse per l'apprendimento tratto dal workshop sul riesame tematico in materia di ispezioni transfrontaliere concertate e congiunte], Lisbona (Portogallo), 28 febbraio - 1° marzo 2019.

Le parti sociali (associazioni di datori di lavoro e sindacati) possono contribuire alla segnalazione di irregolarità riguardanti il diritto del lavoro o di meccanismi di frode per mezzo dell'analisi del mercato del lavoro e delle informazioni locali in materia di condizioni lavorative e subappaltatori. Per esempio, in alcuni paesi, le parti sociali o organismi paritetici istituiti e gestiti da queste ultime verificano la conformità ai contratti collettivi; si tratta di informazioni che possono integrare l'analisi dei rischi e le attività di ispezione. Le parti sociali possono inoltre predisporre ispezioni transfrontaliere, contribuendo con le proprie competenze nella valutazione delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza; come avviene nell'ambito delle ispezioni nazionali, possono anche partecipare a ispezioni transfrontaliere per assistere gli ispettori con la propria conoscenza del settore e delle questioni specifiche attinenti alla mobilità dei lavoratori.

Tuttavia, al pari dello status degli ispettori stranieri, anche lo status di una parte sociale rappresentativa potrebbe incontrare barriere giuridiche.

Per maggiori informazioni, si vedano alcuni esempi di cooperazione con i partner ⁽⁶⁾.



Come può prestare assistenza l'ELA?

L'ELA collabora con EUROPOL e, ove applicabile, con EUROJUST per svolgere indagini e perseguire casi se necessario, per esempio riguardanti la tratta di esseri umani o reti fraudolente complesse. I funzionari nazionali di collegamento possono chiedere assistenza a EUROJUST e/o a EUROPOL per ottenere informazioni dalle loro banche dati, provvedimenti giuridici/sostegno concreto per cooperare con una squadra investigativa comune e facilitare uno scambio di dati sicuro.

Istituisce accordi di lavoro permanenti con EUROPOL ed EUROJUST per rendere operative le procedure di cooperazione.

Fornisce un sostegno costante alla cooperazione (per esempio agevolando le riunioni preparatorie).

2.1.3 Gli Stati membri definiscono il ruolo dell'ELA

Lo Stato membro, in collaborazione con l'ELA, definisce il ruolo di quest'ultima e il tipo di assistenza (concettuale, logistica, tecnica, giuridica, relativa al personale o alla traduzione) necessaria per condurre l'ispezione, compresi i costi stimati (trasporto, alloggio, interpretazione, consulenza legale, strumenti informatici, ecc.).

2.2 Gli Stati membri compilano il modulo dell'ELA con i dati del caso



Importante

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento ELA, gli Stati membri e l'Autorità **mantengono riservate** nei confronti di terzi le **informazioni** in merito alle ispezioni previste.

⁽⁶⁾ Fonte: Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato, *Thematic review workshop on CJIs* [Workshop sul riesame

tematico in materia di ICC], Lisbona (Portogallo), 28 febbraio - 1° marzo 2019.

Contesto del caso

Gli Stati membri devono fornire una descrizione generale della denuncia iniziale o delle informazioni acquisite. Tutte le informazioni pertinenti e le prove disponibili devono essere menzionate nella descrizione del caso ([allegato 1](#)), per esempio quelle ottenute tramite una ricerca preliminare, una valutazione congiunta dei rischi o indagini precedenti (ivi comprese infrazioni accertate), nonché informazioni su provvedimenti già adottati per affrontare il problema a livello nazionale o di UE, sui risultati di tali provvedimenti e sul coinvolgimento di altri Stati membri o parti interessate (ove applicabile).

- ☑ Descrizione e contesto del caso, con l'indicazione degli Stati membri in cui si sono verificate le infrazioni, delle aziende o dei datori di lavoro interessati e delle misure attuate in precedenza per trattare il caso, se tali informazioni sono note.
- ☑ Motivazione della richiesta, ambito della questione incluso.
- ☑ Identificazione della normativa nazionale o europea pertinente.
- ☑ Barriere che il coinvolgimento dell'ELA può contribuire a superare.

Settore ed entità da sottoporre a ispezione in ciascuno Stato membro

Lo Stato membro specificherà il settore economico in cui opera l'azienda; sussistono differenze significative tra l'ispezione di un cantiere, di un terreno agricolo o nel settore alberghiero (HORECA). Si applicano regolamenti diversi in materia di registrazione e concessione di licenze per quanto riguarda gli orari lavorativi e i tipi di documenti che le società devono possedere.

Lo Stato membro specificherà, qualora sia nota, anche la denominazione delle società oggetto dell'ispezione.

Coordinatori dell'ispezione

Il coordinatore generale sarà incaricato di occuparsi degli aspetti organizzativi e procedurali, ivi compresa la stesura di relazioni. In linea di principio, la persona nominata dovrebbe essere uno dei coordinatori nazionali o il funzionario competente dell'ELA. Lo Stato membro fornirà i recapiti dell'entità e della persona incaricata del coordinamento nazionale

dell'ispezione concertata/congiunta proposta per gli Stati membri richiedenti e, se possibile, per gli altri Stati membri interessati.

Altre parti interessate e numero delle persone partecipanti

Lo Stato membro specificherà quali sono le altre organizzazioni nazionali o internazionali coinvolte, ivi comprese, ove pertinente, organizzazioni delle parti sociali; inoltre indicherà perché dovrebbero essere coinvolte e quali azioni dovrebbero intraprendere.

Numero delle società e dei lavoratori mobili interessati dall'ispezione

Lo Stato membro indicherà il numero stimato delle società e dei lavoratori mobili tra cui quelli distaccati, quelli autonomi o con un altro status (per esempio titolare della società, volontario, ecc.) direttamente interessati dal caso, affinché l'ELA possa valutare l'impatto delle possibili infrazioni sui lavoratori e/o sul mercato del lavoro.

Le informazioni sul numero di lavoratori registrati ed effettivi (compresi quelli non dichiarati) determineranno il numero di ispettori necessari in loco.

Costi stimati a carico dell'ELA e altre attività di assistenza

In collaborazione con l'ELA, lo Stato membro specificherà il tipo di assistenza richiesta dalla suddetta Autorità per condurre l'ispezione, ivi compresa la stima dei costi (trasporto, alloggio, interpretazione, consulenza legale, strumenti informatici, ecc.).

2.3 Gli NLO inviano all'ELA una richiesta ufficiale di assistenza e informano gli altri Stati membri interessati

Quando gli NLO inviano all'ELA una richiesta ufficiale di assistenza e informano gli altri Stati membri interessati, sono possibili tre esiti:

- ☑ tutti gli Stati membri accettano di prendere parte all'ICC e gli NLO informano le altre parti coinvolte del consenso alla partecipazione;
- ☑ si concorda una risoluzione senza che venga effettuata un'ispezione transfrontaliera e non occorre adottare ulteriori provvedimenti;

- ☑ uno o più Stati membri non accettano di partecipare.

Nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare a un'ispezione concertata o congiunta, solo le autorità nazionali degli altri Stati membri intraprenderanno tale ispezione negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che decidono di non partecipare mantengono riservate le informazioni in merito all'ispezione.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento ELA, l'Autorità stabilisce e adotta le modalità per garantire un seguito adeguato nel caso in cui uno Stato membro decida di non partecipare a un'ispezione concertata o congiunta. In tal caso:

- ☑ lo Stato membro interessato informa senza ritardo e per iscritto, anche per via elettronica, l'Autorità e gli altri Stati membri interessati in merito ai motivi della sua decisione e alle eventuali misure che intende adottare per risolvere la situazione (specificando le azioni concrete e il periodo);
- ☑ lo Stato membro interessato informa inoltre l'Autorità e gli altri Stati membri in merito ai risultati delle misure adottate, una volta noti;
- ☑ l'Autorità può proporre a uno Stato membro che non ha partecipato all'ispezione concertata o congiunta di effettuare una propria ispezione su base volontaria.

2.4 L'ELA valuta la richiesta di assistenza nell'ICC

L'ELA valuta appena possibile (e in ogni caso entro 14 giorni) la richiesta sulla base di una serie di criteri concordati. Essa privilegia la valutazione di casi urgenti e potrebbe richiedere informazioni supplementari agli Stati membri per agevolare tale valutazione. Verrà data priorità ai casi urgenti, ma si applicheranno comunque i criteri di valutazione.

I seguenti criteri fungeranno da base per consentire all'ELA di valutare le richieste di ispezioni.

Figura 5. Criteri a disposizione dell'ELA per valutare il caso



Se, in base alla sua valutazione, l'ELA conclude di non avere alcun ruolo nel caso in esame, non parteciperà all'ispezione.

Il modulo dell'accordo, comprendente il piano di ispezione, è sempre applicabile quando l'ELA prende parte alle ICC.

Quando l'ELA non partecipa a un'ICC, si consiglia di utilizzare il modulo dell'accordo, comprendente il piano di ispezione, a titolo di orientamento per i partecipanti, e di informare l'ELA in merito al risultato dell'ICC ([allegato 3](#)).

I moduli dell'accordo e del piano di ispezione possono essere adeguati alle leggi e alle prassi degli Stati membri che partecipano alle ICC. Per esempio, è possibile duplicare alcune parti di questi moduli secondo necessità, in base al numero di Stati membri

che prendono parte a un'ICC (per lo Stato membro B, C, D, ecc.). Una volta ultimati, entrambi i documenti devono fornire istruzioni dettagliate su come procedere durante un'ICC.

2.5 Gli Stati membri e l'ELA compilano e firmano l'accordo e concordano le specificità dell'ICC

La sottoscrizione dell'accordo ([allegato 2](#)) e la compilazione del piano di ispezione ([allegato 2a](#)) rappresentano l'ultima fase per formalizzare le principali responsabilità delle parti e i passi che queste ultime devono compiere per conseguire i loro obiettivi in relazione agli abusi nella mobilità del lavoro.

Se, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, gli Stati membri coinvolti non possiedono informazioni sufficienti per compilare il piano di ispezione, possono scegliere di redigerlo in una fase successiva.

Benché l'accordo di tutti gli Stati membri partecipanti sia un prerequisito per avviare ispezioni concertate o congiunte, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, l'Autorità definisce e adotta le modalità per garantire un seguito adeguato nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare a un'ispezione concertata o congiunta.

2.5.1 Decisione relativa al tipo di ispezione concertata o congiunta

La scelta del tipo di ispezioni transfrontaliere e del momento in cui effettuarle dipende dai singoli casi. In genere tali ispezioni vengono disposte in quanto rappresentano un metodo per affrontare i casi transfrontalieri complessi di abusi su vasta scala nella mobilità del lavoro. Per esempio agenzie di lavoro interinale e società di comodo fraudolente richiedono tipologie di prove diverse, spesso provenienti da più paesi. La decisione di effettuare un'ispezione transfrontaliera si basa sui seguenti aspetti:

- ☑ la dimensione geografica del caso, che interessa due o più Stati membri (anche se la portata geografica dell'ispezione transfrontaliera iniziale si limita a due paesi, ciò può comunque comportare un'indagine su scala più vasta in diversi Stati);
- ☑ la consapevolezza del fatto che i casi transfrontalieri sono più complessi e sofisticati e che si ricorre all'ispezione quando le violazioni non si possono dimostrare con altri mezzi (ad

esempio con un chiarimento tramite uno scambio di informazioni);

- ☑ quando tra i motivi della decisione figura il lavoro non dichiarato, in quanto le ispezioni indirette per promuovere l'impegno a comportarsi in modo lecito non produrranno effetto.

Se i partner decidono che un'ispezione transfrontaliera è il metodo più efficace per contrastare gli abusi nella mobilità del lavoro, devono specificare se l'ispezione sia di carattere generale o intesa ad affrontare un problema specifico, determinare il tipo più adeguato di ICC e prepararla come segue:

- ☑ le ispezioni concertate non richiedono una conoscenza completa dei poteri d'indagine dell'organizzazione partner in loco, ma necessitano senz'altro di una buona comprensione del diritto applicabile dei paesi partner interessati, dei documenti necessari come prova nonché dell'assistenza esterna (della polizia, delle parti sociali, ecc.) e delle tecniche di indagine più adeguate. Poiché un'ispezione concertata può comunque comportare lo svolgimento di visite in loco (da parte delle autorità di contrasto in ciascun paese), entrambi gli Stati membri dovrebbero concordare le domande da formulare nel corso dei colloqui e il tipo di testimonianza necessaria;
- ☑ ispezioni congiunte presso uno o più siti aziendali in un singolo paese: occorre che i team e i capisquadra effettuino sessioni informative con tutte le autorità partecipanti sulle attività da svolgere;
- ☑ ispezioni congiunte presso uno o due sedi in due o più Stati membri: il perseguimento di reti fraudolente complesse operative nell'UE/nel SEE richiede misure supplementari, quali riunioni di coordinamento e l'acquisizione di dati provenienti da varie fonti.

Anche agenzie di contrasto dell'UE come EUROJUST ed EUROPOL possono contribuire alle indagini; in casi più complessi di abusi nella mobilità del lavoro, è consigliabile condividere le attività e i risultati con altri Stati membri.

2.5.2 Scelta di tempistiche adeguate

Le ispezioni transfrontaliere devono essere programmate attentamente; questo dipende anche

dall'eventualità che siano ispezioni proattive o ad hoc:

- ✓ le visite proattive possono essere periodiche (ispezioni preventive), di follow-up (per verificare la conformità) o possono far parte di un approccio strategico mirato nei confronti di aziende o settori a rischio identificati;
- ✓ di norma le visite ad hoc fanno seguito a un incidente o a una denuncia depositata da lavoratori, sindacati, organizzazioni non governative o datori di lavoro, a una richiesta IMI da parte di un altro Stato membro o all'attenzione dei media.

I due tipi di ispezione possono essere annunciati o meno, in base alla prassi nazionale; pertanto le tempistiche di un'ispezione transfrontaliera dipendono dai suddetti fattori, oltre che da caratteristiche specifiche del settore interessato.

Le ispezioni concertate possono avere un impatto maggiore se effettuate simultaneamente in ciascuno Stato membro, creando un effetto sorpresa che potrebbe agevolare l'acquisizione di un maggior numero di prove.

2.5.3 Riunioni

Prima di un'ispezione e dopo di essa occorre svolgere una riunione preliminare/conclusiva (*briefing/debriefing*). È indispensabile che tutte le unità/persone interessate e, ove applicabile, il personale dell'ELA siano presenti, in particolare nel corso della riunione preliminare che precede l'ispezione.

2.5.4 Coordinamento dello scambio di dati

Gli organismi preposti all'applicazione della legge devono specificare chi sarà responsabile dello scambio di tutti i dati pertinenti tra cui, se del caso, l'unità di ispezione dell'ELA, nonché indicare quali saranno i canali di comunicazione utilizzati. In base al tipo di informazioni, potrebbe rendersi necessario il trasferimento dei dati tramite l'IMI, altri sistemi dell'UE o la comunicazione digitale criptata.

Principi fondamentali dello scambio di informazioni

- ✓ Se possibile, utilizzare il sistema IMI per scambiare le informazioni: è un metodo sicuro per condividere dati con più Stati membri; altrimenti, ricorrere ad altri sistemi dell'UE o

alla comunicazione digitale criptata, se necessario, a seconda della tipologia di informazioni.

- ✓ È possibile ricevere assistenza tecnica e consulenza legale da ELA, EUROJUST, EUROPOL e EUROFISC (per esempio, i funzionari nazionali di collegamento di EUROJUST possono prestare consulenza in materia di requisiti probatori nazionali).
- ✓ Verificare che le banche dati, i computer, i portatili e i cellulari siano protetti da cifratura e da password.
- ✓ Usare moduli comuni (messi a disposizione dall'ELA e/o da autorità nazionali) per garantire la conformità alla legislazione nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati.
- ✓ Utilizzare le linee guida disponibili: quelle del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e sulla protezione dei dati per gli utenti del sistema IMI.

Il piano di ispezione deve indicare i documenti, le informazioni e le prove che occorre ottenere presso le entità sottoposte a ispezione (il seguente elenco non è esaustivo):

- ✓ fogli di presenza, buste paga;
- ✓ contratti scritti;
- ✓ e-mail riguardanti il personale;
- ✓ tutte le fatture emesse/ricevute;
- ✓ operazioni bancarie;
- ✓ certificati A1;
- ✓ altri documenti/informazioni/prove.



Come può prestare assistenza l'ELA?

Potenziando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri nell'ambito dell'intera legislazione sulla mobilità del lavoro. Gli NLO rappresentano un punto di contatto fisico tra l'UE, le amministrazioni nazionali e le autorità di altri Stati membri che lavorano con i rispettivi colleghi di altri paesi.

Fornendo assistenza nell'identificazione dei contatti pertinenti.

Promuovendo il ricorso a procedure e strumenti elettronici per lo scambio di messaggi, quali il sistema IMI o l'EESSI (scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale).

Incoraggiando l'utilizzo di approcci innovativi per la cooperazione e promuovendo il ricorso a banche dati e meccanismi di scambio elettronico.

2.5.5 Identificazione anticipata delle misure

Le autorità coinvolte devono stabilire anticipatamente le misure che i team devono adottare durante le ICC:

- ✓ visita presso la principale entità sottoposta a ispezione conformemente alle procedure standard;
- ✓ colloquio con il datore di lavoro;
- ✓ audizioni dei dipendenti;
- ✓ visita presso l'ufficio contabilità conformemente alle procedure standard;
- ✓ ricerca di documenti pertinenti e realizzazione di copie;
- ✓ altre misure.

2.5.6 Definizione della metodologia e ulteriori istruzioni

Colloquio con i dipendenti e altre persone interessate (elenco non esaustivo):

- ✓ metodo per svolgere il colloquio con i dipendenti e altre persone interessate (datore di lavoro, responsabile del sito, rappresentanti, ecc.), conformemente alla normativa nazionale e fatti salvi i diritti collettivi e le competenze delle parti sociali, ove applicabile, ai sensi del diritto e/o della prassi nazionale;
- ✓ metodo da utilizzare per spiegare ai lavoratori i loro diritti e obblighi e come possano beneficiare della cooperazione;
- ✓ questionari standardizzati per diversi tipi di intervistati (lavoratori, capisquadra, responsabili, autisti, clienti, ecc.). È necessaria una buona conoscenza dei questionari prima dell'ispezione;
- ✓ eventuale ricorso, se necessario, a interpreti (onere della prova e corretta osservanza degli

obblighi legislativi) e/o mediatori culturali (per agevolare i contatti tra gli ispettori e le persone intervistate, in particolare quando si tratta di cittadini di paesi terzi);

- ✓ impiego di team misti (manodopera, sicurezza sociale, ispettori fiscali e/o polizia, ecc.).

Raccolta di informazioni (elenco non esaustivo):

- ✓ quali sono le informazioni cui prestare maggiore attenzione, per esempio le funzioni svolte dalle persone, con chi lavorano, ecc.
- ✓ metodo di registrazione delle informazioni. Ove opportuno, e qualora ciò sia consentito dalla legislazione nazionale, considerare la possibilità di scattare foto/registrazione video;
- ✓ prestare particolare attenzione ai documenti di identità presentati al fine di individuare eventuali documenti falsi;
- ✓ prendere nota dei dati riguardanti i veicoli aziendali (numeri di immatricolazione, ecc.);
- ✓ indicare eventuali elementi di prova specifici da acquisire (per esempio videoregistrazioni, documenti originali);
- ✓ se i dipendenti affermano di beneficiare di prestazioni sociali in un altro Stato membro, contattare le autorità di quest'ultimo per effettuare una verifica;
- ✓ qualora nel corso di ispezioni in un altro Stato membro si incontri il titolare di un'entità sottoposta a ispezione, acquisire informazioni approfondite sul suo conto.

Istruzioni di sicurezza (elenco non esaustivo):

- ✓ la sicurezza dei partecipanti è sempre fondamentale;
- ✓ le verifiche devono essere sempre svolte almeno da due persone;
- ✓ i partecipanti devono mantenere il più possibile il contatto visivo;
- ✓ i partecipanti non devono mai lasciare un collega da solo presso la sede di un'azienda; la partenza dalla sede sottoposta a ispezione deve sempre avvenire previa consultazione con il coordinatore generale;

- ✓ indicare l'ispettorato/l'istituzione che metterà a disposizione le attrezzature di sicurezza.

Accordi logistici (elenco non esaustivo):

- ✓ modalità di trasporto fino al luogo dell'ispezione;
- ✓ identificazione dei documenti di cui disporranno tutte le unità partecipanti;
- ✓ strumenti da fornire al team di ispezione (per esempio scanner mobili, unità flash, fotocamere/videocamere, ecc.).

Istruzioni supplementari o altre misure (elenco non esaustivo):

- ✓ qualora vengano rilevati documenti cartacei, questi ultimi (ove applicabile e giuridicamente possibile) possono/devono essere sequestrati per effettuare copie digitali ed è necessario che venga rilasciata una ricevuta all'entità sottoposta a ispezione;
- ✓ informazioni che è importante acquisire durante il colloquio con gli amministratori per riferimento futuro (per esempio nomi, indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono);
- ✓ per domande di carattere giuridico, è possibile contattare l'ufficio legale dell'ELA per [posta elettronica, telefono].

2.6 Trattazione del caso

2.6.1 Utilizzare gli strumenti disponibili durante le ICC

Gli ispettorati che prendono parte alle ICC devono concordare la tipologia di informazioni e le domande legalmente consentite e ammissibili come elementi di prova nei paesi partecipanti (da specificare nella sezione 4 del piano di ispezione).



Supporto linguistico durante le ispezioni (Irlanda)

La Workplace Relations Commission (WRC) in Irlanda si serve di vari strumenti per superare le barriere linguistiche nel corso di ispezioni congiunte.

Circa il 10 % dei membri dell'ispettorato del lavoro irlandese sono ispettori di lingua straniera: in tutti gli uffici regionali c'è almeno

un ispettore che non parla irlandese. Questi ispettori provengono tutti dall'Europa orientale poiché la maggior parte dei lavoratori stranieri è originaria di quella regione e, oltre all'inglese, parlano almeno un'altra lingua.

Il sito web della WRC contiene le principali linee guida, pubblicate nella lingua parlata dai dipendenti nei settori ad alto rischio. Gli strumenti di traduzione online sono integrati nella home page e, inoltre, gli ispettori utilizzano app di traduzione installate sui loro dispositivi. La WRC si serve di schede informative multilingue, oltre a elaborare questionari multilingue.

Fonte: Workplace Relations Commission, Irlanda

In seguito potranno essere sviluppati strumenti standardizzati per ispezioni transfrontaliere, quali ad esempio questionari bilingue o multilingue, documenti informativi standard, confronti tra i poteri di accertamento e la legislazione nazionale di base, ecc. Tali strumenti potranno essere riutilizzati e, se necessario, perfezionati in futuro, in base all'esperienza maturata nelle ispezioni precedenti.

Questionari multilingue e dispositivi elettronici di traduzione contribuiscono a superare le barriere linguistiche. È inoltre possibile utilizzare telefoni cellulari e tablet per accedere a informazioni quali dati aziendali riportati nei registri di istituti di previdenza sociale, registri fiscali o delle imprese per verificare i dati riguardanti un dipendente o una società in particolare o per comunicare con i lavoratori in loco, come dimostra l'esempio che segue.

I questionari multilingue devono rispettare la legislazione nazionale, ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati. Durante le ispezioni congiunte, gli ispettori di lingua straniera cercano di guadagnare la fiducia dei lavoratori parlando la loro lingua madre e comprendendo le loro sfumature culturali. Gli ispettori in visita possono inoltre individuare e raccogliere meglio le prove relative alle violazioni della normativa nazionale e riferire in merito a possibili misure correttive.

L'identificazione del rapporto tra lavoratori e datori di lavoro non è sempre immediata, poiché molti dipendenti sono temporanei o vengono assunti da soggetti esterni. La comunicazione nella lingua adatta può servire a identificare il datore di lavoro pertinente.

Lista di controllo dell'ispezione ⁽⁷⁾

Le informazioni da verificare dipendono dall'ambito dell'indagine (per esempio, gli orari lavorativi non hanno rilevanza nel caso di una società di comodo). In generale, le informazioni riportate nella figura 6 sono pertinenti per un'ispezione transfrontaliera.

Figura 6. Lista di controllo dell'ispezione

<p>Identificazione completa del datore di lavoro e del suo subappaltatore o dei suoi subappaltatori</p>	<p>Natura del rapporto contrattuale e status previdenziale dei lavoratori</p>
<p>Struttura del personale dipendente (team/dipartimento), ove disponibile</p>	<p>Retribuzione, modalità di pagamento e/o metodo di calcolo</p>
<p>Data esatta di sottoscrizione del contratto e/o data di inizio del lavoro (le due date potrebbero non coincidere)</p>	<p>Validità del contratto di lavoro (ove necessario)</p>
<p>Pagamenti e sussidi aggiuntivi o diritti erogati al lavoratore secondo la modalità prescritta (per esempio indennità di distacco)</p>	<p>Orari lavorativi e registro giornaliero delle presenze dei dipendenti in loco (fogli di presenza), retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate</p>
<p>Durata prevista e termini di un eventuale periodo di prova</p>	<p>Mansione lavorativa e/o descrizione del lavoro (categoria professionale)</p>
<p>Tipologia e durata (minima, supplementare, prorogata) delle ferie annuali</p>	<p>Moduli A1 e (se del caso) precedente dichiarazione per i lavoratori distaccati o prova di iscrizione del dipendente al sistema di sicurezza sociale del paese ospitante</p>

⁽⁷⁾ Organizzazione internazionale del lavoro (2017), *Conducting Labour Inspections on Constructions: A guide for labour inspectors* [Svolgimento di

ispezioni sul lavoro nel settore edile: una guida per gli ispettori del lavoro], Ginevra, Organizzazione internazionale del lavoro, disponibile online ([link](#)).

2.6.2 La verifica dei dati può ampliare la portata del caso

Una volta effettuata una visita in loco, le informazioni acquisite vengono verificate e analizzate.

Questa procedura può rivelare ulteriori infrazioni e irregolarità, quali ad esempio evasione fiscale, violazioni in materia di salute e sicurezza, frodi riguardanti le prestazioni sociali, casi di tratta degli esseri umani, ecc. Queste risultanze devono essere condivise con altre autorità nazionali o estere come la polizia finanziaria, le autorità doganali, la procura oppure autorità nell'ambito della sicurezza e della salute sul lavoro, che possono quindi effettuare i propri controlli e indagini o decidere se prendere parte all'ispezione transfrontaliera.

I dati acquisiti nel corso di un'unica visita in sito possono risultare insufficienti e comportare un supplemento di ispezione, richieste di informazioni aggiuntive o verifiche in un altro Stato membro (per esempio se sono coinvolte nel caso società di comodo registrate in luoghi diversi) ⁽⁸⁾.

Nel contesto delle ispezioni e ai fini del presente documento, il termine «irregolarità» indica qualsiasi infrazione, effettiva o sospetta, del diritto dell'UE che venga individuata nel corso di un'ispezione e non rientri direttamente nell'ambito di quest'ultima.



Come può prestare assistenza l'ELA?

Trasmettendo tutte le informazioni pertinenti ad altri organismi qualora le infrazioni o le irregolarità riscontrate rientrino nel loro ambito di competenza.

Prestando assistenza nella stesura di una relazione qualora il coordinatore dell'azione congiunta incontri difficoltà nella compilazione di alcune parti, spiegando le modalità di misurazione degli ICP, ecc.

Nel caso in cui l'Autorità, durante un'ICC o nel corso di una delle sue attività, venga a conoscenza di

sospette irregolarità che violino il diritto dell'UE, essa può segnalarle, ove opportuno, agli Stati membri interessati e alla Commissione.

2.6.3 Utilizzo dei dati raccolti come prova

Le ispezioni concertate e congiunte possono costituire una misura efficace contro meccanismi di frode complessi, poiché combinano risorse, informazioni e conoscenze in possesso di vari organismi preposti all'applicazione della legge. Ciò nonostante, la collaborazione tra questi organismi può risultare difficoltosa per via dell'incompatibilità tra i quadri giuridici degli Stati membri e dei problemi di condivisione dei dati (per maggiori dettagli, cfr. l'[allegato 4](#)).

Una volta accertati i fatti, è possibile utilizzare gli elementi di prova nelle procedure penali o amministrative conformemente al diritto e alla prassi nazionali. Tuttavia non sempre è possibile fare ricorso ai dati acquisiti durante un'ispezione come elementi probatori o come prova di violazione. Gli organismi preposti all'applicazione della legge devono perciò considerare gli elementi di prova richiesti da un pubblico ministero o dalle autorità amministrative per procedere in merito alle relazioni dettagliate e alle prove; affinché ciò avvenga, le legislazioni interne di tutti gli Stati membri coinvolti devono allinearsi per quanto concerne le procedure di acquisizione delle informazioni e la loro pertinenza come elemento di prova in tribunale.

Un'impostazione penale si addice a casi complessi e di vasta entità, riguardanti diversi tipi di violazione. In tali circostanze è utile un'eventuale cooperazione con la polizia, EUROPOL ed EUROJUST (descritta più sopra nel secondo stadio della fase di pianificazione) per avviare il procedimento o decidere se effettuare ulteriori indagini.

Procedure penali o amministrative possono comportare sanzioni pecuniarie, la revoca di appalti pubblici, il recupero di retribuzioni e di contributi previdenziali non versati o il ritiro di prestazioni ottenute in modo fraudolento. A seconda della gravità del caso, le autorità competenti possono decidere di

⁽⁸⁾ Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato (2019), Learning resource paper from the thematic review workshop on cross-border concerted and joint inspections [Documento sulle risorse per l'apprendimento tratto dal workshop sul riesame tematico in materia di

ispezioni transfrontaliere concertate e congiunte], Lisbona (Portogallo), 28 febbraio - 1° marzo 2019.

applicare, a titolo di sanzione, la chiusura temporanea di una società per impedire che quest'ultima dichiari fallimento per sottrarsi alle proprie responsabilità.



Importante

L'ELA ha raccolto dati sul ruolo degli ispettori e sulle condizioni per l'utilizzo delle prove evidenziate da ispezioni transfrontaliere al fine di predisporre una panoramica delle prassi nazionali. Per maggiori informazioni, cfr. l'[allegato 4](#).

2.7 Il coordinatore dell'azione congiunta completa la relazione di seguito

Un'ispezione non è completa fino a quando il coordinatore dell'azione congiunta non ha ultimato la relazione post-ispezione ([allegato 3](#)). Le autorità di uno Stato membro che effettuano un'ispezione concertata o congiunta riferiscono all'Autorità in merito ai risultati dell'ispezione riguardanti tale Stato membro e allo svolgimento operativo globale dell'ispezione concertata o congiunta al più tardi sei mesi dopo la fine dell'ispezione.

2.7.1 Monitoraggio e valutazione dei risultati delle ICC

Le ispezioni transfrontaliere vengono sottoposte a valutazione per verificare se abbiano conseguito i traguardi stabiliti a priori e stabilire se l'azione abbia avuto un impatto imprevisto.

Affinché gli organismi responsabili acquisiscano costantemente informazioni sui progressi verso il raggiungimento degli obiettivi e riferiscano conformemente al regolamento ELA, è stata elaborata una serie di indicatori quantitativi e qualitativi per i traguardi, menzionata nella relazione post-ispezione.

L'aspetto quantitativo si concentra sulle statistiche e comprende dati (numerici) strutturati che si possono inserire in un foglio elettronico e analizzare impiegando metodi statistici.

L'aspetto qualitativo ha carattere esplorativo, si concentra sulle conoscenze e riguarda informazioni non strutturate che vengono riassunte e interpretate soggettivamente, in contrapposizione ad un approccio matematico.

Come affermato più sopra, il coordinatore dell'azione congiunta è tenuto a ultimare la relazione post-ispezione, con cui verranno valutati anche gli ICP dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

2.8 Gli Stati membri e l'ELA identificano le carenze e le possibili azioni future

Sulla base degli ICP valutati nella relazione post-ispezione, gli Stati membri e l'ELA identificano le carenze e le possibili azioni future (riflessione critica e potenziale miglioramento dei processi per le ispezioni future).

Una valutazione efficace non si limita a raccogliere, analizzare e fornire dati, ma consente di acquisire e utilizzare le informazioni, apprendere costantemente, fare tesoro dell'esperienza maturata per migliorare gli strumenti e le procedure, nonché aumentare l'efficienza delle ispezioni.

2.9 Gli Stati membri e l'ELA chiudono il caso e pianificano il potenziale seguito

In questa fase gli Stati membri e l'ELA stabiliscono se sia necessario dare seguito alle ispezioni sulla base dei risultati ottenuti. Se un'ispezione di controllo richiede il coordinamento e l'assistenza dell'ELA, occorre sottoscrivere un nuovo accordo.

2.9.1 Comunicazione dei risultati principali

Oltre alla comunicazione con gli organismi preposti all'applicazione delle norme, descritta nella fase di pianificazione, la comunicazione interna e quella esterna possono massimizzare l'impatto delle ispezioni transfrontaliere:

- a livello esterno**, per informare altre autorità, ivi comprese quelle di altri Stati membri, al fine di:
 - consentire di ampliare il caso e accrescere i vantaggi derivanti dai suoi risultati;
 - migliorare la comprensione di casi complessi presenti in vari paesi;
 - migliorare le misure contrastando o prevenendo meccanismi di frode analoghi e condividendo le lezioni apprese;
- a livello interno**, per condividere con i colleghi i risultati e gli insegnamenti tratti e introdurre una cultura dell'occupazione transfrontaliera.

La condivisione dei risultati con il grande pubblico può

inoltre aumentare l'impatto di un'ispezione. Nella casella di testo sono riportati alcuni esempi dei metodi utilizzati dalle autorità competenti in materia di occupazione per condividere i risultati e trarre insegnamento dalle ispezioni precedenti per migliorare il proprio lavoro in futuro.

Metodi di condivisione delle informazioni:

- ✓ comunicati stampa;
- ✓ social media;
- ✓ prospetti;
- ✓ workshop per la condivisione di esperienze;
- ✓ piattaforme e forum online di apprendimento comune;
- ✓ possibile creazione di una banca dati a livello UE con le sintesi dei casi di ispezione.



Come può prestare assistenza l'ELA?

Promuovendo lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi, tra cui esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti.

Allestendo piattaforme e forum (online) di apprendimento comune.

Gestendo una banca dati di conoscenze con i risultati principali e gli insegnamenti tratti da tutte le ispezioni transfrontaliere.



Esempi di comunicazione di follow-up

Scambio di informazioni

Le autorità greche e belghe diffondono i risultati delle ispezioni congiunte alle parti interessate, comprendenti le amministrazioni dell'ispettorato del lavoro e delle istituzioni cooperanti, le associazioni di imprese e i sindacati. Nel quadro del Benelux, i Paesi Bassi e il Belgio hanno sviluppato forti relazioni interpersonali che hanno portato alla condivisione regolare dei risultati ai fini della prevenzione e della valutazione del rischio. Tali paesi condividono inoltre i risultati delle

ispezioni tramite comunicati stampa per contribuire a prevenire il lavoro sommerso futuro.

Utilizzo dei rapporti post-missione e delle schede di coordinamento

In Francia viene organizzato un rapporto post-missione dopo ogni ispezione congiunta, avvalendosi dello scambio di informazioni e delle schede di coordinamento.

Registrazione dei dati delle ispezioni in un sistema online

In Spagna gli ispettori coinvolti registrano le informazioni sulle ispezioni congiunte nel sistema INTEGRA (la banca dati dell'ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale). I risultati vengono comunicati agli ispettorati del lavoro.

Fonte: Survey among Platform members, February 2019, Presentation at the thematic review workshop held in Portugal on 28 February 2019–1 March 2019 [Sondaggio tra i membri della piattaforma, febbraio 2019, presentazione in occasione del workshop sul riesame tematico svolto in Portogallo dal 28 febbraio 2019 al 1° marzo 2019]; piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato. Follow-up visit on cross-border concerted and joint inspections [Visita di follow-up sulle ispezioni transfrontaliere concertate e congiunte], L'Aia, Paesi Bassi, 3 luglio 2019.

2.9.2 Spunto per l'apprendimento

I risultati delle ispezioni possono offrire una panoramica sui meccanismi di frode emergenti e perfezionare i sistemi di valutazione del rischio introducendo metodi di segnalazione o indicatori di rischio ed evidenziando informazioni utili da acquisire nel corso di ispezioni transfrontaliere future.

È inoltre possibile utilizzare i risultati per effettuare la revisione di corsi di formazione e manuali, sviluppare buone prassi per condividere storie di successo e perfezionare i moduli (accordi, relazioni, questionari in loco).



Come può prestare assistenza l'ELA?

Svolgendo attività di formazione e apprendimento reciproco su misura per il personale di un ispettorato nazionale che prenda parte ad attività transfrontaliere, al fine di rafforzare la capacità delle autorità nazionali in materia di mobilità del lavoro e coordinamento della sicurezza sociale e migliorare la coerenza nell'applicazione del diritto dell'Unione.

Sviluppando programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per organismi preposti all'applicazione delle norme, ed elaborando materiali di formazione specifico, ivi compreso attraverso modalità di apprendimento online.

Aggiornando linee guida e moduli (accordi, relazioni, questionari in loco) in base alle migliori esperienze di ispezione.

2.9.3 Prevenzione di problemi futuri in tema di abusi nella mobilità del lavoro

Se le ispezioni transfrontaliere rivelano problemi diffusi nel mercato del lavoro, i loro risultati possono essere utilizzati anche per elaborare campagne di sensibilizzazione a livello nazionale o di UE al fine di affrontare tali problemi. Tali campagne di sensibilizzazione comprendono quelle per informare le persone e i datori di lavoro, in particolare le PMI, in merito ai loro diritti e obblighi e alle opportunità di cui dispongono.


Anche la valutazione del rischio e le analisi relative alla mobilità del lavoro e al coordinamento della sicurezza sociale nell'Unione possono costituire uno strumento efficace. L'ELA valuta il rischio in cooperazione con gli Stati membri e, ove opportuno, con le parti sociali. La valutazione del rischio e l'attività di analisi trattano aspetti come gli squilibri del mercato del lavoro, le sfide che interessano il settore e i problemi ricorrenti; l'ELA può altresì condurre analisi e studi mirati e approfonditi per indagare su questioni specifiche. Nel corso della valutazione del rischio e dell'attività di analisi l'ELA deve avvalersi, per quanto possibile, di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi preesistenti, nonché delle competenze di altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione o delle autorità, delle agenzie o dei servizi nazionali, assicurandone la complementarità, relativamente agli ambiti della frode, dello sfruttamento, della discriminazione, della previsione dei fabbisogni formativi e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Orientamenti per l'ELA sui flussi di lavoro per avviare un'ICC

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ELA, l'Autorità può suggerire di propria iniziativa alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un'ispezione concertata o congiunta (ICC). Gli orientamenti all'ELA sui flussi di lavoro (cfr. la figura 7) definiscono e forniscono misure concrete su come proporre agli Stati

membri interessati l'avvio di ICC. Questa parte delle linee guida descrive dettagliatamente le fasi da 1 a 5 poiché le altre attività, a cominciare dalla sottoscrizione del modello di accordo, sono identiche a quelle descritte nella sezione 2.

Figura 7. Orientamenti per l'ELA sui flussi di lavoro per avviare un'ICC



*La numerazione delle singole fasi indicate negli orientamenti sui flussi di lavoro corrisponde alla descrizione dettagliata fornita nelle altre sezioni del presente documento. Le fasi da 3.1 a 3.4 sono ulteriormente trattate nel capitolo 2. Le fasi da 2.5 a 2.9 sono ulteriormente trattate nel capitolo 3, poiché sono identiche indipendentemente dal fatto che il promotore dell'ICC sia uno Stato membro o l'ELA.

Note esplicative



3.1 L'ELA acquisisce informazioni tratte dalle denunce e dalle proprie analisi e valutazioni del rischio

Un'ispezione dovrebbe essere avviata in seguito a gravi denunce, a problemi transfrontalieri ricorrenti o ai risultati della valutazione del rischio (figura 8).

La valutazione del rischio permette di individuare, analizzare e giudicare in modo più efficiente casi correlati a problemi riguardanti la mobilità dei lavoratori. I rischi possono essere classificati in base a settori economici specifici (per esempio agricoltura, trasporti, edilizia, industria alberghiera e della ristorazione), tipi di aziende (per esempio società di comodo, agenzie di lavoro temporaneo) o gruppi di lavoratori (per esempio lavoratori distaccati, reclutatori, lavoratori frontalieri, soggiornanti di lungo periodo).

L'ELA, insieme agli NLO degli Stati membri interessati, raccoglie tutte le informazioni disponibili e, sulla base del modulo di descrizione del caso ([allegato 1](#)), elabora un documento interno in cui sono riepilogate tutte le informazioni importanti ottenute.

buona comprensione della legge nei paesi partner interessati, dei documenti necessari come prova nonché dell'assistenza esterna (della polizia, delle parti sociali, ecc.) e delle tecniche di indagine più adeguate. Perciò, in alcuni casi complessi, è necessario coinvolgere altre parti interessate (altri Stati membri, organizzazioni nazionali o internazionali - quali EU-OSHA, EUROPOL, EUROJUST), tra cui, ove pertinente, le parti sociali. L'ELA individua e specifica i motivi per cui dovrebbero essere coinvolte e quali azioni dovrebbero intraprendere.

Quando viene effettuata un'ispezione con l'intervento di altre parti interessate, è fondamentale coinvolgerle tutte nel processo di pianificazione. Ciascuna parte interessata deve conoscere gli obiettivi dell'ispezione, il ruolo di ogni parte interessata, i metodi utilizzati, le persone che assumono la guida dell'ispezione e il modo in cui le informazioni saranno condivise e comunicate.

La polizia e i procuratori possono fornire assistenza nelle ispezioni transfrontaliere in settori ad alto rischio o in relazione a casi complessi di frode e di sfruttamento della manodopera chiudendo le aziende

Figura 8. Sistema di valutazione del rischio per affrontare problemi riguardanti la mobilità dei lavoratori



L'ELA identifica la parte interessata pertinente

A causa della crescente complessità degli abusi nella mobilità del lavoro, sono necessarie ispezioni transfrontaliere più complesse in due o più Stati membri. In tal modo è possibile indagare in merito ai casi lungo tutta la catena logistica, ivi comprese le operazioni di alcune società/alcuni subappaltatori ubicati in diversi paesi. Le ispezioni richiedono una

coinvolte, ricorrendo a tecniche di indagine alternative (per esempio intercettazioni telefoniche o perquisizioni domiciliari) e garantendo la sicurezza degli ispettori.

Le parti sociali (associazioni di datori di lavoro e sindacati) possono contribuire alla segnalazione di irregolarità riguardanti il diritto del lavoro o di meccanismi di frode per mezzo dell'analisi del

mercato del lavoro e delle informazioni locali in materia di condizioni lavorative e subappaltatori. Per esempio, in alcuni paesi le parti sociali verificano il rispetto dei contratti collettivi; si tratta di informazioni che possono integrare l'analisi dei rischi e le attività di ispezione. Le parti sociali possono inoltre predisporre ispezioni transfrontaliere, contribuendo con le proprie competenze nella valutazione delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza; come avviene nell'ambito delle ispezioni nazionali, possono anche partecipare a ispezioni transfrontaliere per assistere gli ispettori con la propria conoscenza del settore e delle questioni specifiche attinenti alla mobilità dei lavoratori. Tuttavia, al pari dello status degli ispettori stranieri, anche lo status di una parte sociale rappresentativa potrebbe incontrare barriere giuridiche. Per maggiori informazioni, si vedano alcuni esempi di cooperazione con i partner ⁽⁹⁾.

3.2 L'ELA completa la valutazione e inoltra il caso al direttore esecutivo

Sulla base delle informazioni ottenute, l'ELA valuta la pertinenza del caso in base a una serie di criteri concordati.

I criteri elaborati per la valutazione del caso da parte dell'ELA sono gli stessi indicati al punto 2.4 delle presenti linee guida. Quando l'ELA completa la valutazione, il caso viene sottoposto al direttore esecutivo.

3.3 Decisione formale del direttore esecutivo dell'ELA sull'opportunità di sottoporre un caso alle autorità degli Stati membri interessati

In base alla fase di valutazione del caso, conformemente ai criteri sopra definiti, il direttore esecutivo dell'ELA decide se sottoporre un caso alle autorità degli Stati membri interessati.

Le ispezioni concertate e congiunte sono subordinate all'accordo degli Stati membri interessati.

3.4 L'ELA, mediante gli NLO, trasmette a uno Stato membro i dati del caso e la proposta di effettuare un'ICC

L'ELA, tramite gli NLO, invia a uno Stato membro i dati relativi al caso (una lettera che fornisce gran parte delle informazioni disponibili, come indicato nel modulo di descrizione del caso) e la proposta di svolgere un'ICC.

Sono possibili due esiti:

- ☑ lo Stato membro interessato accetta di partecipare e procede alla firma di un modello di accordo con l'ELA;
- ☑ lo Stato membro interessato non accetta di partecipare.

Nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare a un'ispezione concertata o congiunta, solo le autorità nazionali degli altri Stati membri intraprenderanno tale ispezione negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che decidono di non partecipare mantengono riservate le informazioni in merito all'ispezione.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento ELA, l'Autorità stabilisce e adotta le modalità per garantire un seguito adeguato nel caso in cui uno Stato membro decida di non partecipare a un'ispezione concertata o congiunta. In tal caso:

- ☑ lo Stato membro interessato informa senza ritardo e per iscritto, anche per via elettronica, l'Autorità e gli altri Stati membri interessati in merito ai motivi della sua decisione e alle eventuali misure che intende adottare per risolvere la situazione (specificando le azioni concrete e il periodo);
- ☑ lo Stato membro interessato informa inoltre l'Autorità e gli altri Stati membri in merito ai risultati delle misure adottate, una volta noti;
- ☑ l'Autorità può proporre a uno Stato membro che non ha partecipato all'ispezione concertata o congiunta di effettuare una propria ispezione su base volontaria.


⁽⁹⁾ Fonte: Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato, *Thematic review workshop on CJIs* [Workshop sul riesame tematico in materia di ICC], Lisbona (Portogallo), 28 febbraio -1° marzo 2019.

4. Orientamenti per le SPO a livello nazionale sui flussi di lavoro per sottoporre casi all'attenzione dell'ELA

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ELA, le organizzazioni delle parti sociali a livello nazionale possono sottoporre casi all'attenzione dell'Autorità. Gli orientamenti per le SPO sui flussi di lavoro (cfr. la figura 9)

definiscono e forniscono misure concrete su come sottoporre i casi all'attenzione dell'ELA e valutarli.

Figura 9. Orientamenti per le SPO a livello nazionale sui flussi di lavoro per sottoporre casi all'attenzione dell'ELA



* La numerazione delle singole fasi indicate negli orientamenti sui flussi di lavoro corrisponde alla descrizione dettagliata fornita di seguito.

Note esplicative



4.1 Le parti sociali acquisiscono dati relativi al caso, indicando nel dettaglio i tentativi precedenti di trattarlo con le autorità nazionali competenti

Le organizzazioni delle parti sociali a livello nazionale (associazioni di datori di lavoro e sindacati) possono affrontare possibili problemi riguardanti la mobilità dei lavoratori sottoponendo un caso all'attenzione dell'ELA in seguito a gravi denunce, a problemi transfrontalieri ricorrenti o ai risultati della valutazione del rischio.

Le SPO acquisiscono dati relativi al caso, indicando nel dettaglio i tentativi precedenti di occuparsene e forniscono all'ELA informazioni ed esperienza in materia di problemi relativi alla mobilità dei lavoratori.

Inoltre, per mezzo dell'analisi del mercato del lavoro e delle informazioni locali sulle condizioni lavorative e sui subappaltatori, le SPO possono contribuire alla segnalazione di irregolarità riguardanti il diritto del lavoro o di meccanismi di frode. Per esempio, in alcuni paesi le parti sociali verificano il rispetto dei contratti collettivi; si tratta di informazioni che possono integrare l'analisi dei rischi e le attività di ispezione.

Il caso dovrebbe riguardare:

- ✓ l'inosservanza delle norme europee e nazionali applicabili in materia di libera circolazione dei lavoratori; e/o
- ✓ l'inosservanza delle norme europee e nazionali applicabili in materia di libera circolazione dei servizi (distacco di lavoratori).



Esempi di azioni delle SPO

Le attività più frequenti sono **iniziative congiunte** basate su accordi di contrattazione già esistenti. In Danimarca, nei Paesi Bassi e in Italia le parti sociali hanno concordato congiuntamente l'istituzione di sistemi per monitorare l'applicazione degli accordi collettivi (nel settore delle agenzie interinali o in quello agricolo).

In alcuni paesi (per esempio, in Slovenia e nei Paesi Bassi), c'è **cooperazione tra i sindacati e gli ispettorati del lavoro**.

Alcuni sindacati hanno istituito **sistemi per la gestione delle denunce** (in particolare quelle presentate da lavoratori migranti) e/o per il monitoraggio di comportamenti abusivi da parte dei datori di lavoro in settori ad alto rischio, come hanno riferito l'Associazione dei sindacati liberi (ZSSS) in Slovenia, la Federazione pancipriota del lavoro (PEO) a Cipro e la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) in Italia. Nei Paesi Bassi, organizzazioni aderenti alla Federazione neerlandese dei sindacati (FNV) hanno istituito sportelli per denunciare pratiche illegali che possono riguardare violazioni di accordi collettivi e altre attività illecite, nonché casi di presunta tratta.

Altre modalità di coinvolgimento delle SPO includono **campagne di sensibilizzazione** o di informazione come quella segnalata dalla Confederazione tedesca dei sindacati (DGB), coordinata dall'associazione Arbeit und Leben e.V. a Berlino e sostenuta dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

L'esempio della Cechia dimostra come **il dialogo, le iniziative congiunte e le campagne** del governo, delle parti sociali e delle ONG possano dar vita a un approccio integrato basato sulla cooperazione trilaterale. La Cechia ha adottato normative e politiche che sono state elaborate in collaborazione con le parti sociali e le ONG. Per garantire un monitoraggio efficace viene impartita una formazione regolare al personale delle autorità pubbliche pertinenti ed è aumentato il numero delle ispezioni sul lavoro. Le parti sociali hanno adottato accordi generali e a livello d'impresa, mentre i datori di lavoro stanno considerando l'ipotesi di elaborare una lista nera di intermediari del mercato del lavoro non conformi per accrescere la consapevolezza in materia di concorrenza sleale e combatterla.

Fonte: Eurofound, Regolamentazione degli intermediari del mercato del lavoro e ruolo delle parti sociali nella prevenzione della tratta a fini di sfruttamento del lavoro

4.2 L'organizzazione nazionale delle parti sociali contatta le autorità nazionali competenti segnalando l'intenzione di sottoporre un caso all'attenzione dell'ELA

L'organizzazione delle parti sociali riepiloga tutte le informazioni importanti ottenute nella prima fase e le trasmette alle autorità nazionali competenti, segnalando l'intenzione di sottoporre un caso all'attenzione dell'ELA. L'SPO discute con le autorità nazionali le preoccupazioni e i relativi impatti derivanti dalle informazioni ottenute sulle irregolarità che riguardano il diritto del lavoro o sui meccanismi di frode, per mezzo dell'analisi del mercato del lavoro e delle informazioni locali sulle condizioni lavorative, sui subappaltatori, ecc.

Il dibattito può avere, tra gli altri, i seguenti esiti:

- ✓ L'SPO e le autorità nazionali competenti concordano sulla necessità di un intervento. Se si prevede un'ispezione transfrontaliera, lo Stato membro può procedere conformemente agli orientamenti sui flussi di lavoro forniti nella sezione 2;
- ✓ se l'SPO e le autorità nazionali competenti non concordano sulla necessità di un intervento o in merito al tipo di intervento oppure le autorità nazionali non danno seguito alla richiesta dell'SPO, quest'ultima può sottoporre il caso all'attenzione dell'ELA.

4.3 L'organizzazione nazionale delle parti sociali compila il modulo per sottoporre un caso all'attenzione dell'ELA

L'organizzazione nazionale delle parti sociali compila il modulo di descrizione del caso ([allegato 1](#)) per sottoporre il caso all'attenzione dell'ELA (nella misura in cui dispone delle informazioni necessarie). Per maggiori informazioni su come compilare la descrizione del caso, cfr. la sezione 2.2 delle presenti linee guida.

4.4 L'organizzazione nazionale delle parti sociali sottopone il caso all'ELA e informa le autorità nazionali competenti e l'NLO interessato

L'SPO invia all'ELA la descrizione del caso completa; deve inoltre informarne le autorità nazionali competenti e l'NLO.

4.5 L'ELA, unitamente agli NLO degli Stati membri interessati, valuta il caso

L'ELA, unitamente agli NLO degli Stati membri interessati, valuta appena possibile (e in ogni caso entro 14 giorni) la richiesta sulla base di una serie di criteri concordati. L'ELA privilegia la valutazione di casi urgenti e potrebbe richiedere informazioni supplementari all'SPO per agevolare tale valutazione. Verrà data priorità ai casi urgenti, ma si applicheranno comunque i criteri di valutazione.

I criteri elaborati per la valutazione del caso da parte dell'ELA sono gli stessi indicati al punto 2.4 delle presenti linee guida.

4.6 Il direttore esecutivo dell'ELA individua le (eventuali) misure adeguate per trattare il caso e informa tutte le parti coinvolte

Sulla base della suddetta valutazione, il direttore esecutivo dell'ELA individua le (eventuali) misure adeguate per trattare il caso e informa tutte le parti coinvolte, motivando la decisione. Le possibili misure includono (in via non limitativa) campagne di informazione, lo sviluppo di capacità, ICC o l'analisi del rischio (cfr. la figura 10). Nel caso di presunte irregolarità che non rientrano direttamente nell'ambito di attività dell'ELA, l'Autorità può segnalarle alle parti interessate pertinenti (sezione 2.6.2).

Figura 10. Misure per affrontare il caso



4.6.1 Campagna di informazione

Campagne di sensibilizzazione, comprendenti campagne per informare le persone e i datori di lavoro, in particolare le PMI, in merito ai loro diritti e obblighi e alle opportunità di cui dispongono. L'ELA propone agli Stati membri provvedimenti concreti, mirati ad affrontare il problema, coinvolgendo se del caso le parti sociali.

4.6.2 Sviluppo di capacità

L'ELA mette a disposizione degli Stati membri strumenti o interventi pertinenti per trattare il caso con le seguenti attività:

- in cooperazione con le autorità nazionali e, se del caso, con le parti sociali, elabora orientamenti comuni non vincolanti ad uso degli Stati membri e delle parti sociali, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello nazionale e di Unione;
- promuove e sostiene l'assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali;
- promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi, tra cui esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti;
- sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per gli ispettorati del lavoro, ed elabora materiale di formazione specifico, ivi compreso attraverso modalità di apprendimento online.

4.6.3 Ispezione concertata e congiunta

L'ELA decide di avviare procedure previste dagli orientamenti sui flussi di lavoro per proporre agli Stati membri di effettuare un'ICC. In tal caso, l'ELA procede conformemente agli orientamenti sui flussi di lavoro forniti nella sezione 3. È possibile coinvolgere le parti sociali nello svolgimento di un'ispezione ai sensi del diritto e della prassi nazionali. L'ELA garantisce che le organizzazioni delle parti sociali siano informate dei progressi e dell'esito del caso.

4.6.4 Analisi del rischio

L'ELA mette a disposizione degli Stati membri le proprie competenze ai fini dello svolgimento di una valutazione/un'analisi del rischio. Ai sensi del regolamento, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, le parti sociali, l'ELA valuta i rischi e svolge analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale sul territorio dell'Unione. La valutazione del rischio e l'attività di analisi trattano questioni quali gli squilibri del mercato del lavoro, le sfide che interessano il settore e i problemi ricorrenti, e l'ELA può altresì condurre analisi e studi mirati e approfonditi per indagare su questioni specifiche. Nel corso della valutazione del rischio e dell'attività di analisi, l'ELA deve avvalersi, per quanto possibile, di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi esistenti, nonché delle competenze di altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione o delle autorità, delle agenzie o dei servizi nazionali, assicurandone la complementarità, anche per quanto concerne gli ambiti della frode, dello sfruttamento, della discriminazione, della previsione dei fabbisogni formativi e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



Come può prestare assistenza l'ELA?

Offrendo assistenza tecnica, amministrativa, finanziaria o di altro tipo per affrontare il problema mediante una campagna di informazione.

Allegato 1. Descrizione del caso

DESCRIZIONE DEL CASO

Questa ispezione è effettuata conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Il presente accordo non pregiudica eventuali accordi bilaterali/multilaterali esistenti né memorandum d'intesa conclusi dagli Stati membri partecipanti. Le parti del presente accordo compilano esclusivamente le parti che risultano pertinenti per il caso in questione.

Oggetto:

Numero di riferimento:

1. Contesto del caso

Si prega di fornire una descrizione generale della denuncia iniziale o delle informazioni disponibili. Esporre brevemente tutte le informazioni pertinenti sul caso e gli elementi di prova già disponibili, per esempio quelli ottenuti tramite una ricerca preliminare, una valutazione congiunta dei rischi o indagini già effettuate (ivi comprese infrazioni accertate), e fornire informazioni su provvedimenti già adottati per affrontare il problema a livello nazionale o dell'UE, sui risultati di tali provvedimenti e sul coinvolgimento di altri Stati membri o parti interessate (ove applicabile).

2. Settore ed entità da sottoporre a ispezione in ciascuno Stato membro

Si prega di specificare il settore e, se possibile in questa fase, il nome della/delle società oggetto dell'ispezione.

3. Coordinatore/i nazionale/i dell'ispezione

Si prega di fornire i recapiti dell'entità e della persona incaricata del coordinamento nazionale dell'ispezione concertata/congiunta proposta per lo Stato membro richiedente e, se possibile, per gli altri Stati membri interessati.

4. Altre parti interessate e numero delle persone partecipanti

Si prega di specificare tutte le altre organizzazioni nazionali o internazionali partecipanti ivi comprese, ove pertinente, le organizzazioni delle parti sociali.

5. Numero delle società e dei lavoratori mobili interessati dall'ispezione

Si prega di specificare il numero stimato delle società e dei lavoratori mobili, tra cui quelli distaccati, autonomi o con un altro status (per esempio titolare della società, volontario, ecc.) direttamente interessati dal caso, affinché l'ELA possa valutare l'effetto delle possibili infrazioni sui lavoratori e/o sul mercato del lavoro.

6. Costi stimati a carico dell'ELA e altre attività di assistenza

Si prega di fornire informazioni dettagliate sull'assistenza richiesta all'ELA per l'ispezione, ivi compresi i costi connessi stimati approssimativamente (trasporto, alloggio, interpretazione, consulenza legale, strumenti informatici, ecc.).

Allegato 2. Modello di accordo

MODELLO DI ACCORDO XX/2020 SU ISPEZIONI TRANSFRONTALIERE CONCERTATE E CONGIUNTE

Questa ispezione è effettuata conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Il presente accordo non pregiudica eventuali accordi bilaterali/multilaterali esistenti né memorandum d'intesa conclusi dagli Stati membri partecipanti. Il presente accordo non comporta alcun obbligo giuridico per le parti firmatarie diverse da quelle descritte nel regolamento (UE) 2019/1149. Le parti del presente accordo compilano esclusivamente le parti che risultano pertinenti per il caso in questione.

1. Parti dell'accordo

Stato membro A

Nome dell'organismo nazionale di coordinamento dei controlli:

Stato membro B (*)

Nome dell'organismo nazionale di coordinamento dei controlli:

Autorità europea del lavoro

2. Coordinatori

Coordinatore generale

Nome del coordinatore generale dell'ispezione concertata/congiunta:

[Il coordinatore generale sarà incaricato di occuparsi degli aspetti organizzativi e procedurali, ivi compresa la stesura di relazioni. In linea di principio, la persona nominata dovrebbe essere uno dei coordinatori nazionali o il funzionario competente dell'ELA.]

Stato membro A

Nome del coordinatore nazionale responsabile:

Stato membro B*

Nome del coordinatore nazionale responsabile:

Autorità europea del lavoro

Nome del funzionario dell'ELA responsabile:

Nome del funzionario nazionale di collegamento per [Stato membro A]:

Nome del funzionario nazionale di collegamento per [Stato membro B*]:

* Ove applicabile, aggiungere gli Stati membri C, D, ecc.

3. Ruolo dei funzionari in visita provenienti da altri Stati membri e dell'ELA

(Articolo 9, paragrafi 3 e 5 del regolamento istitutivo)

4. Formato e tempistiche dell'ispezione

Si prega di specificare se l'ispezione è congiunta o concertata e se è di carattere generale o incentrata su una questione specifica

Le parti concordano di effettuare una:

- ispezione generale **concertata**
- ispezione mirata **concertata**
- ispezione **generale congiunta**
- ispezione **mirata congiunta**

per *[indicare un periodo specifico]* negli Stati membri seguenti:

5. Ambito dell'ispezione concertata/congiunta

Per le definizioni della terminologia utilizzata è possibile consultare, a titolo di riferimento, il [Glossario](#) elaborato dalla piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato.

L'ispezione concertata/congiunta mira ad affrontare:

- i casi di inosservanza delle norme europee e nazionali applicabili in materia di libera circolazione dei lavoratori; e/o
- i casi di inosservanza delle norme europee e nazionali applicabili in materia di libera circolazione dei servizi (distacco di lavoratori).

Specificare il settore economico interessato:

Specificare gli obiettivi a breve e a lungo termine di questa ispezione:

[Possibili obiettivi a breve termine sono il recupero di sanzioni o contributi, la chiusura di società, la tutela dei lavoratori mobili, ecc. Un obiettivo a lungo termine può essere la riduzione del lavoro non dichiarato.]

6. Coordinamento e assistenza dell'ELA

Si prega di specificare il tipo di coordinamento o di assistenza concordato con l'ELA e, ove pertinente, quantificare l'importo indicativo del sostegno finanziario richiesto:

[L'ELA può fornire sostegno concettuale, logistico e tecnico nonché, ove opportuno, consulenza giuridica, ivi compresi servizi di traduzione e di interpretazione.]

7. Altre parti interessate

Elencare le organizzazioni che parteciperanno all'ispezione e specificare il loro ruolo.

8. Piano di ispezione

Le parti del presente accordo elaboreranno un piano dettagliato per questa ispezione, conformemente al modulo fornito nell'allegato.

Firme		
Stato membro A	Stato membro B*	Autorità europea del lavoro
<hr/> Nome: Funzione: Istituto: Data:	<hr/> Nome: Funzione: Istituto: Data:	<hr/> Nome: Funzione: Data:

Allegato 2a. Piano di ispezione

PIANO DI ISPEZIONE

Il presente documento (piano di ispezione) è sempre applicabile qualora sia prevista la partecipazione del personale dell'ELA in un'ispezione concertata o congiunta (ICC). Nel caso in cui tale partecipazione non sia prevista, si consiglia di utilizzare questo piano di ispezione (il cui impiego è facoltativo) a titolo di orientamento per i partecipanti. Il presente documento si può adeguare alle leggi e alle prassi degli Stati membri che partecipano alle ICC e fornisce esempi dettagliati di come procedere nel corso di un'ICC. È possibile duplicare talune parti del presente documento secondo necessità, in base al numero di Stati membri che prendono parte a un'ICC (per lo Stato membro B, C, D, ecc.)

Oggetto:

Numero di riferimento:

Riunione preliminare e conclusiva

Accordo generale sul metodo per le riunioni preliminari e conclusive

Esempio: Prima dell'ispezione e dopo di essa, si svolgerà una riunione preliminare/conclusiva a [sede e orario]. È indispensabile che tutte le unità/persone interessate e, ove applicabile, il personale dell'ELA, siano presenti per preparare e valutare l'azione, scambiare feedback e stabilire gli interventi necessari successivi. Al fine di informare i partecipanti all'ispezione concertata e congiunta, occorre spiegare gli obiettivi:

- acquisizione di documenti amministrativi;
- colloquio con i dipendenti e i dirigenti.

Riunione preliminare - Stato membro A

Team A1

Indirizzo:
Data e orario della riunione:

Team A2

Indirizzo:
Data e orario della riunione:

Riunione preliminare - Stato membro B*

Team B1

Indirizzo:
Data e orario della riunione:

Team B2

Indirizzo:
Data e orario della riunione:

Data e orario di arrivo nel luogo dell'ispezione: (gg/mm/aaaa hh:mm)

Entità soggetta a ispezione: (nome e recapiti)

Titolare/amministrazione: (nome e recapiti)

Subappaltatori/società collegate: (nome e recapiti)

Altre parti da sottoporre a ispezione: (nome e recapiti)

Coordinamento dello scambio di dati

Si prega di specificare chi sarà responsabile dello scambio di tutti i dati pertinenti, ivi compreso, se del caso, dell'unità di coordinamento dell'ELA, e di specificare quali saranno i canali di comunicazione utilizzati (per esempio il sistema IMI). Indicare recapiti quali il nome, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

* Ove applicabile, aggiungere gli Stati membri C, D, ecc.

Disposizioni pratiche nello Stato membro A

1. Composizione dei team nello Stato membro A

Team 1: per esempio team responsabile per le indagini riguardanti la principale entità soggetta a ispezione, (sub)appaltatori, ecc.

Sede della riunione:

Orario della riunione:

Coordinatore del team: [nome e recapiti]

Nome	Numero di telefono	Ruolo
		Per es. capo di polizia
		Per es. responsabile delle ispezioni sul lavoro
		Per es. ispettore del lavoro
		Per es. membro del personale dell'ELA

2. Descrivere le misure previste che i team devono adottare nello Stato membro A:

Per esempio:

- visita presso la principale entità sottoposta a ispezione conformemente alle procedure abituali;
- colloquio con il datore di lavoro;
- audizioni dei dipendenti;
- visita presso l'ufficio contabilità conformemente alle procedure abituali;
- ricerca di documenti pertinenti e realizzazione di copie.

3. Informazioni, documenti o prove che si desidera ottenere presso la/le entità sottoposta/e a ispezione dal [gg/mm/aaaa] in poi:

Per esempio:

- fogli di presenza, buste paga;
- contratti scritti;
- e-mail riguardanti il personale;
- tutte le fatture emesse/ricevute;
- operazioni bancarie;
- certificati A1.

4. Metodologia e ulteriori istruzioni:

a) Colloquio con i dipendenti e altre persone interessate

- descrivere come si dovrà svolgere il colloquio con i dipendenti e altre persone interessate (datore di lavoro, responsabile del sito, rappresentanti, ecc.), conformemente alla normativa nazionale e fatte salve le competenze e i diritti collettivi delle parti sociali, ove applicabile, ai sensi del diritto e/o della prassi nazionale;
- sottolineare la necessità di spiegare ai lavoratori i loro diritti e obblighi e quali benefici possono trarre dalla cooperazione;

- utilizzare questionari standardizzati per tipi diversi di intervistati (lavoratori, capisquadra, responsabili, autisti, clienti, ecc.);
- acquisire familiarità con i questionari prima dell'ispezione;
- se necessario, ricorrere a interpreti (onere della prova e corretta osservanza degli obblighi legislativi) e/o mediatori culturali (per agevolare i contatti tra gli ispettori e le persone intervistate, in particolare quando si tratta di cittadini di paesi terzi);
- avvalersi di team misti.

b) Raccolta di informazioni:

- quando si accede al luogo di lavoro, prestare particolare attenzione a ciò che fanno le persone, con chi lavorano, quali abiti da lavoro indossano, ecc. Verificare di averne preso nota perché i controlli visivi sono importanti; ove opportuno, e qualora ciò sia consentito dalla legislazione nazionale, considerare la possibilità di scattare foto/registrare video;
- prestare la dovuta attenzione ai documenti di identità esibiti: è possibile che vengano presentati documenti falsi;
- prendere nota dei dati riguardanti i veicoli aziendali (numeri di immatricolazione, ecc.);
- ove applicabile, indicare eventuali tipi specifici di prove da acquisire (per esempio videoregistrazioni, documenti originali).

c) Richieste per i colleghi nello Stato membro B*:

- se i dipendenti affermano di beneficiare di prestazioni sociali nello Stato membro B, si prega di contattare [nome] per effettuare una verifica;
- qualora il titolare o i titolari di una o più entità sottoposte a ispezioni si trovano nello Stato membro B durante le ispezioni in tale paese, acquisire informazioni approfondite su [xxxxx].

d) Istruzioni di sicurezza:

- la sicurezza dei partecipanti è sempre fondamentale;
- le verifiche devono essere sempre svolte da almeno due persone;
- i partecipanti devono mantenere il contatto visivo il più possibile;
- i partecipanti non devono mai lasciare un collega da solo all'interno dell'azienda; la partenza dalla sede sottoposta a ispezione deve sempre avvenire previa consultazione con il coordinatore generale;
- indicare l'ispettorato/l'istituzione che fornirà le attrezzature di sicurezza.

e) Accordi logistici:

- il trasporto fino alla sede dell'ispezione sarà organizzato da [nome] e la partenza avverrà da [luogo] alle [orario];
- tutte le unità partecipanti saranno munite di documenti di identificazione;
- saranno forniti i seguenti strumenti ai team di ispezione: [scanner mobili, unità flash, fotocamere/videocamere, ecc.]

f) Ulteriori istruzioni o varie ed eventuali:

- qualora vengano scoperti documenti cartacei, questi ultimi dovranno essere sequestrati per realizzare copie digitali e dovrà essere rilasciata una ricevuta all'entità sottoposta a ispezione;
- durante il colloquio con gli amministratori, è importante acquisire i loro nomi, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono a titolo di riferimento futuro;
- per eventuali domande di carattere giuridico, sarà possibile contattare l'ufficio legale dell'ELA per [posta elettronica, telefono].

* Ove applicabile, aggiungere gli Stati membri C, D, ecc.

Allegato 3. Relazione post-ispezione

PROGETTO DI RELAZIONE POST-ISPEZIONE XX/2020 PER ISPEZIONI CONCERTATE E CONGIUNTE

La relazione post-ispezione deve essere redatta conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione e ne dovranno essere compilate solo le sezioni che risultano pertinenti per il caso in questione.

In base al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione, è possibile che alcune conclusioni dell'ispettorato debbano essere comunicate alle organizzazioni delle parti sociali. In base al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione, è possibile che alcune conclusioni dell'ispettorato non debbano essere comunicate alle altre parti (per esempio reati penali).

Oggetto:

Numero di riferimento:

1. Descrizione dell'ispezione (il contenuto può essere copiato/incollato dall'accordo di ispezione, nel caso in cui risulti ancora aggiornato)

Descrivere quali istituzioni/organismi preposti all'applicazione della legge/organizzazioni delle parti sociali in ciascuno Stato membro sono stati direttamente coinvolti e indicare i rispettivi coordinatori nazionali.

Stato membro A:

Stato membro B (°):

Altre parti interessate:

Data dell'ispezione:

Descrivere il caso prima di effettuare l'ispezione:

* Ove applicabile, aggiungere gli Stati membri C, D, ecc.

Specificare la finalità dell'ispezione concertata o congiunta (generale, mirata, di controllo) e gli aspetti esaminati:						
Descrivere la procedura dell'ispezione concertata o congiunta (numero di persone coinvolte, metodi di indagine utilizzati, ecc.):						
Specificare i costi sostenuti durante l'ispezione:						
2. Coinvolgimento dell'ELA e/o di altre parti interessate (il contenuto può essere copiato/incollato dall'accordo di ispezione, nel caso in cui risulti ancora aggiornato)						
Ove applicabile, si prega di descrivere l'eventuale cooperazione con l'Autorità europea del lavoro:						
Ove applicabile, si prega di descrivere l'eventuale cooperazione con altre organizzazioni (per esempio Europol, Eurojust, parti sociali):						
3. Dati dell'entità o delle entità sottoposte a ispezione (il contenuto può essere copiato/incollato dall'accordo di ispezione, nel caso in cui risulti ancora aggiornato)						
<ul style="list-style-type: none"> • Nome/i: • Status giuridico (società, partenariato, ecc.): • Rapporto con altre entità o società (per esempio società controllate): • Descrizione delle attività/dei settori economici: • Numero di lavoratori mobili: • Altre informazioni pertinenti sulla/e entità: 						
4. Specificare il numero complessivo delle società e dei lavoratori mobili compresi quelli distaccati, autonomi o con un altro status (per esempio titolare della società, volontario, ecc.) interessati dall'ispezione		Società	Lavoratori mobili	Lavoratori distaccati	Lavoratori autonomi	Altro status (per esempio titolare della società, volontario)
5. Descrivere i risultati dell'ispezione concertata o congiunta. Ove opportuno, indicare il numero delle società e dei lavoratori mobili compresi quelli distaccati, autonomi o con un altro status (per esempio titolare della società, volontario, ecc.) interessati dalla violazione nei rispettivi ambiti						
Inosservanza dei diritti dei lavoratori mobili dell'UE (per esempio il sottopagamento o il mancato pagamento delle retribuzioni)						

Versamento errato o mancato pagamento dei contributi previdenziali e/o accesso indebito alle prestazioni sociali					
Lavoro non dichiarato transfrontaliero					
Lavoratori non effettivamente distaccati					
Lavoro autonomo fittizio					
Agenzie di lavoro interinale fittizie, fraudolenti o illegali					
Società di comodo e strutture societarie fittizie					
Occupazione illegale (organizzata) di cittadini di paesi terzi					
Tratta di esseri umani e/o sfruttamento della manodopera					
Altre risultanze (comprese presunte irregolarità nell'applicazione del diritto dell'Unione):					
Numero complessivo delle società/dei lavoratori mobili interessati dalle infrazioni summenzionate	Società	Lavoratori mobili	Lavoratori distaccati	Lavoratori autonomi	Altro status (per esempio titolare della società, volontario)
6. Specificare, ove applicabile, quali altre leggi sono state violate e in base a quali risultanze	<ul style="list-style-type: none"> • Diritto tributario: • Diritto societario: • Diritto penale • Diritto in materia di immigrazione: 				
7. I team di ispezione possono utilizzare come prova i dati raccolti durante l'ispezione?					

<p>8. Ove applicabile, fornire informazioni supplementari nel caso in cui siano necessari tipi specifici di prove (video, copie autenticate, documenti originali, ecc.)</p>			
<p>9. Specificare chi condurrà l'eventuale seguito dell'ispezione</p>	Stato membro A:	Stato membro B*:	ELA:
<p>Azione penale (<i>coinvolgimento di un pubblico ministero</i>)</p>			
<p>Procedimenti civili tramite organizzazioni delle parti sociali</p>			
<p>Ammenda amministrativa</p>			
<p>Recupero dei contributi previdenziali</p>			
<p>Pagamento delle retribuzioni</p>			
<p>Recupero di prestazioni sociali indebite</p>			
<p>Contributi fiscali</p>			
<p>Altre misure coercitive (ritiro di licenze, appalti pubblici, ecc.)</p>			
<p>Conciliazione o altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie</p>			
<p>Ispezioni di controllo (anche con l'assistenza dell'ELA)</p>			
<p>Qualsiasi altra attività di verifica (gestione dei contatti o comunicazioni con istituzioni e organismi dell'UE, organizzazioni internazionali, autorità di paesi terzi e altre parti interessate)</p>			
<p>10. I risultati sono stati comunicati ad altre autorità competenti (in altri Stati membri)?</p>			

11. Si dovrebbero realizzare ulteriori azioni transfrontaliere, per esempio campagne preventive basate sulle risultanze summenzionate, anche con l'assistenza dell'ELA? Si prega di specificare:					
12. Quali insegnamenti sono stati tratti? Quali modifiche operative sono necessarie per aggiornare la procedura di ispezione?					
13. Indicatori chiave di prestazione ⁽¹⁰⁾					
ICP quantitativi					
Numero di sanzioni conseguenti alle cause (amministrative, civili e/o penali)					
Numero di recuperi di contributi fiscali/previdenziali e pagamenti di arretrati conseguenti alle cause (amministrative, civili e/o penali)					
Numero di consulenze, diffide od ordinanze amministrative, ecc. emesse nei confronti di aziende					
ICP qualitativi					
Disponibilità e adeguatezza dei materiali e degli orientamenti pertinenti per l'esecuzione dell'ICC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Per nulla disponibili	Scarsamente disponibili	Moderatamente disponibili	Ampiamente disponibili	Totalmente disponibili
Conoscenza della legislazione dell'UE e/o delle prassi nazionali di altri Stati membri nel contesto delle attività di contrasto relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Per nulla adeguati	Scarsamente adeguati	Moderatamente adeguati	Ampiamente adeguati	Totalmente adeguati
Conoscenza della legislazione dell'UE e/o delle prassi nazionali di altri Stati membri nel contesto delle attività di contrasto relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta	Molto alta

⁽¹⁰⁾ Indicare «N/D» (non disponibile) per gli ICP che non sono disponibili durante la stesura di questa relazione o non possono essere notificati all'ELA.

Livello di comunicazione e cooperazione tra i partecipanti alle ICC	<input type="checkbox"/> Molto basso	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Molto alto
Utilizzabilità delle prove nei procedimenti amministrativi o penali conseguenti alle ICC	<input type="checkbox"/> Assolutamente scarsa	<input type="checkbox"/> Molto scarsa	<input type="checkbox"/> Moderatamente scarsa	<input type="checkbox"/> Molto elevata	<input type="checkbox"/> Assolutamente elevata
Quantità di risorse umane coinvolte nell'ICC	<input type="checkbox"/> Assolutamente insufficiente	<input type="checkbox"/> Leggermente insufficiente	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/> Ampiamente sufficiente	<input type="checkbox"/> Assolutamente sufficiente
Barriere linguistiche percepite durante l'ICC	<input type="checkbox"/> Molto basse	<input type="checkbox"/> Basse	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Alte	<input type="checkbox"/> Molto alte
Valutazione qualitativa	<i>Si prega di fornire ulteriori commenti o consigli sui possibili miglioramenti in merito alla propria valutazione della qualità.</i>				

Allegato 4. Panoramica sulla base giuridica per le ICC negli Stati membri

Obiettivo e ambito della ricerca

L'obiettivo principale di questa breve panoramica consiste nell'individuare l'eventuale base giuridica per le ispezioni transfrontaliere a livello di Stati membri dell'UE e rispondere alla domanda se le prove acquisite nel corso di tali ispezioni in uno Stato membro possano essere utilizzate nei procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali di un altro Stato membro, nonché spiegare quali eventuali limiti sussistano per l'ispettore in visita nel paese ospitante.

A tal fine, lo studio in cooperazione con gli esperti del gruppo di lavoro dell'ELA per le ispezioni nell'intero periodo compreso tra giugno e agosto 2020 (cfr. le tabelle che seguono per maggiori informazioni) ha posto i seguenti quesiti di ricerca:

- ✓ Esiste una base giuridica per le ispezioni sul lavoro transfrontaliere congiunte a livello di Stati membri dell'UE?
- ✓ Quali sono le competenze di un ispettore in visita durante un'ispezione transfrontaliera congiunta svolta nel rispettivo Stato membro dell'UE?
- ✓ È possibile utilizzare le prove acquisite durante queste ispezioni in uno Stato membro nei procedimenti giuridici o amministrativi nazionali di un altro Stato membro?

Benché la prassi delle ispezioni transfrontaliere, congiunte o concertate, non sia ancora comune, possiamo concludere che la cooperazione tra gli Stati membri sta diventando più frequente. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) svolge un ruolo significativo nello scambio sicuro di informazioni tra gli Stati membri e permette di utilizzare le prove assunte in paesi esteri nei procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali nella maggior parte dei casi.

Una base giuridica incerta per le ispezioni transfrontaliere impedisce una cooperazione più frequente


La breve ricerca sul quadro legislativo di supporto ha evidenziato una notevole discrepanza per quanto concerne la base giuridica per la cooperazione transfrontaliera (cfr. la Figura 11. Base giuridica per le ispezioni transfrontaliere congiunte negli Stati membri). Benché in alcuni paesi vengano disposizioni legislative adeguabili alle finalità delle ICC (per esempio la posizione dell'esperto esterno durante l'ispezione), è raro che la legislazione per le ICC transfrontaliere preveda disposizioni specifiche. Nondimeno, i paesi in cui manca la base giuridica possono effettuare ispezioni transfrontaliere basate, per esempio, su accordi temporanei ad hoc.

Sebbene esista una possibilità di cooperazione transfrontaliera nella maggior parte degli Stati membri,

l'incertezza della base giuridica impedisce in una certa misura tale cooperazione quando gli ispettori o i coordinatori non sono certi di poter effettuare un'ICC ai sensi della legislazione vigente.

Nel complesso, **in otto Stati membri esiste una legge nazionale che disciplina** le possibilità di svolgere ispezioni transfrontaliere (benché non siano sempre previste disposizioni specifiche per questa situazione). **Dieci Stati membri hanno stipulato accordi bilaterali/multilaterali** per le ispezioni transfrontaliere, ma non hanno una legge nazionale specifica in vigore per tale cooperazione. **Nove Stati membri hanno segnalato di non disporre di alcun quadro giuridico in materia di ispezioni transfrontaliere.** In alcuni paesi non è necessario un atto giuridico per effettuare un'ICC; si possono stipulare accordi ad hoc senza una base giuridica specifica esistente.

Figura 11. Base giuridica per ispezioni transfrontaliere congiunte negli Stati membri



Nota: in alcuni paesi non sono necessari atti giuridici per effettuare un'ICC; si possono stipulare accordi ad hoc senza una base giuridica specifica preesistente.

Fonte: Mapping of national legislation 2020 [Mappatura della legislazione nazionale 2020], Gruppo di lavoro per le ispezioni

Gli ispettori in visita possono partecipare a un'ispezione in qualità di osservatori nella maggior parte degli Stati membri


Un quadro giuridico completo per la cooperazione transfrontaliera aiuta gli Stati membri a superare le barriere iniziali, incoraggiando le attività congiunte o concertate. La ricerca mostra che alcune disposizioni della legislazione nazionale possono essere di norma applicate per consentire a un ispettore straniero di

partecipare all'ispezione in qualità di osservatore (cfr. la Figura 12. Ruolo dell'ispettore straniero durante l'ispezione).

In **25 Stati membri un ispettore in visita ha una competenza limitata**, corrispondente al ruolo di osservatore o ad altre competenze specifiche.

In **due Stati membri (Grecia e Malta) un ispettore in visita non dispone di alcuna competenza**. In nessuno degli Stati membri un ispettore in visita ha piena competenza nel corso di un'ispezione transfrontaliera congiunta, ossia pari a quella di un ispettore locale.

Figura 12. Ruolo dell'ispettore straniero durante l'ispezione



Fonte: Mapping of national legislation 2020 [Mappatura della legislazione nazionale 2020], Gruppo di lavoro per le ispezioni

Le prove acquisite in altri Stati membri possono essere utilizzate nei procedimenti giudiziari o amministrativi della maggior parte degli Stati membri


Sebbene la base giuridica per la cooperazione transfrontaliera non sia esplicita nella maggioranza degli Stati membri, di norma gli elementi di prova acquisiti attraverso la cooperazione con altri Stati membri possono essere utilizzati nei procedimenti giudiziari o amministrativi. Il ricorso al sistema IMI è menzionato nella maggior parte dei casi come meccanismo di riferimento per la cooperazione o persino come requisito per l'ammissione di elementi di prova nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

Per quanto riguarda l'uso di **prove acquisite durante un'ispezione condotta in un altro Stato membro dinanzi a un giudice**, 23 Stati membri lo consentono (cfr. la Figura 13. Utilizzo delle prove acquisite in altri Stati membri nei procedimenti giudiziari nazionali). Si raccomanda di produrre gli elementi di prova mediante

il sistema IMI nella maggior parte dei casi per assicurarne l'ammissibilità.

Quattro Stati membri hanno risposto che l'utilizzo di tali prove dinanzi ai loro organi giurisdizionali può risultare problematico: per esempio in Bulgaria la giurisprudenza in materia di ammissibilità è divergente, mentre in Romania l'ammissibilità dipende dalla decisione del tribunale in un caso determinato.


Figura 13. Utilizzo delle prove acquisite in altri Stati membri nei procedimenti giudiziari nazionali



Fonte: Mapping of national legislation 2020 [Mappatura della legislazione nazionale 2020], Gruppo di lavoro per le ispezioni

Per quanto concerne l'utilizzo delle prove nei **procedimenti amministrativi**, 24 Stati membri lo consentono (cfr. la Figura 14. Utilizzo delle prove acquisite in altri Stati membri nei procedimenti amministrativi nazionali). Anche in questo caso si raccomanda di produrre gli elementi di prova mediante il sistema IMI nella maggior parte dei casi per garantire il trattamento e l'utilizzo corretti nei procedimenti amministrativi. Solo due Stati membri (Grecia e Malta) hanno risposto che le prove acquisite nel corso di un'ispezione condotta in un altro Stato membro non possono essere utilizzate nei propri procedimenti amministrativi.

Figura 14. Utilizzo delle prove acquisite in altri Stati membri nei procedimenti amministrativi nazionali



■ Ammissibile ■ Possibile con limitazioni ■ Non consentito

Fonte: Mapping of national legislation 2020 [Mappatura della legislazione nazionale 2020], Gruppo di lavoro per le ispezioni

Esiste un quadro giuridico per le ispezioni transfrontaliere congiunte? (Risultati dettagliati)

Stato membro	Sì – Diritto nazionale	Sì – Accordi multilaterali/bilaterali	NO
Austria	Legge contro il dumping salariale e sociale (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), articolo 17, paragrafo 1		
Belgio	Codice penale sociale (articoli 56 e 57)	Sì, sono stati stipulati vari accordi bilaterali/multilaterali (dettagli non disponibili).	
Bulgaria		Accordi bilaterali stipulati con Francia, Germania, Polonia e Norvegia.	
Cechia	La legge n. 255/2012 della raccolta di leggi in materia di controllo (sezione 6) prevede la possibilità per un ispettore di un altro Stato membro di partecipare a un'ispezione effettuata in Cechia.		
Cipro	Legge n. 63 <i>decies</i> del 2017 che prevede il distacco dei lavoratori nel quadro della prestazione di servizi e di altre questioni pertinenti, parte II: applicazione delle disposizioni della legge, articoli 17 e 18.		
Croazia			No.
Danimarca			No.
Estonia		Accordi quadro di cooperazione, con un ambito di applicazione limitato, conclusi con la Finlandia meridionale, gli Stati baltici e la Norvegia, che consentono di intraprendere azioni congiunte. L'accordo di cooperazione con la Polonia si concentra maggiormente sullo scambio di informazioni.	
Finlandia		Accordo bilaterale con l'Estonia.	
Francia		Accordi stipulati con Germania, Belgio, Bulgaria, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo. L'accordo con l'Italia è in fase di completamento (<i>dati aggiornati al 20 ottobre 2020</i>).	
Germania			No.
Grecia			No.
Irlanda	La sezione 35 del Workplace Relations Act (legge sulle relazioni sul luogo di lavoro) del 2015 fornisce la base per accordi bilaterali al fine di i) fornire informazioni e ii) prestare qualsiasi altro tipo di	Accordi stipulati con Regno Unito e Portogallo.	

Stato membro	Sì – Diritto nazionale	Sì – Accordi multilaterali/bilaterali	NO
	assistenza che agevoli lo svolgimento delle funzioni dell'altra parte.		
Italia		Gli accordi con la Francia e la Romania sono in fase di completamento (<i>dati aggiornati al 20 ottobre 2020</i>).	
Lettonia		Accordo di cooperazione con Estonia e Lituania che consente di intraprendere azioni congiunte.	
Lituania		Accordi di cooperazione, con gli Stati baltici (Estonia e Lettonia) e la Norvegia, che consentono di intraprendere azioni congiunte. L'accordo di cooperazione con la Polonia si concentra maggiormente sullo scambio di informazioni.	
Lussemburgo		Trattato che istituisce l'Unione economica del Benelux (cooperazione intergovernativa tra Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo); accordo bilaterale con la Francia.	
Malta			No.
Paesi Bassi		Sì, sono stati stipulati vari accordi bilaterali/multilaterali (dettagli non disponibili).	
Polonia	L'articolo 22, paragrafo 3, della legge 13 aprile 2007 sull'ispettorato nazionale del lavoro, il cui ambito di applicazione contempla il rispetto del diritto del lavoro, in particolare di norme e regolamenti in materia di SSL, nonché disposizioni sulla regolarità dell'occupazione e di altre attività retribuite. La suddetta norma non fa riferimento a ispezioni condotte dall'istituto di previdenza sociale.	Accordo con la Bulgaria, la Danimarca, l'Estonia, la Norvegia e la Slovacchia. L'ispettorato nazionale del lavoro ha inoltre stipulato accordi di cooperazione con ispettorati del lavoro di altri paesi dello Spazio economico europeo che, in linea di principio, prevedono lo scambio di informazioni.	
Portogallo		Ispezioni svolte congiuntamente da Portogallo e Spagna e scambio di informazioni relative a incidenti sul lavoro, retribuzioni minime di lavoratori distaccati, condizioni di alloggio (Galicia - Braga), accordi bilaterali con la Francia e la Bulgaria in materia di scambio di informazioni.	
Romania			No.
Slovacchia	La legge n. 125/2006 della raccolta in materia di ispezioni sul lavoro (articolo 7, paragrafo 3, lettera q) e articolo 15) prevede la possibilità per un ispettore di un altro Stato membro di partecipare a un'ispezione effettuata nella Repubblica slovacca	Accordo in materia di cooperazione bilaterale e scambio di informazioni con la Polonia.	

Stato membro	Sì – Diritto nazionale	Sì – Accordi multilaterali/bilaterali	NO
	in veste di esperto esterno invitato.		
Slovenia			No.
Spagna	Legge 23/2015 che disciplina il sistema dell'Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.	Accordi in vigore stipulati con Polonia, Portogallo e Francia.	
Svezia			No.
Ungheria			No.

Quali sono le competenze di un ispettore in visita durante un'ispezione congiunta svolta nel vostro Stato membro? (Risultati dettagliati)

Stato membro	Piena competenza	Competenza limitata / osservatore	Altro / Non consentita
Austria		La possibilità di partecipare in qualità di osservatore è limitata all'ispezione riguardante la retribuzione minima e la conformità ai requisiti amministrativi che le imprese che distaccano lavoratori sono tenute a soddisfare.	
Belgio		Le competenze dovrebbero essere descritte negli accordi bilaterali, ma nella pratica nessuno di tali accordi indica il ruolo specifico dell'ispettore.	
Bulgaria		Un ispettore in visita può partecipare, ma solo in veste di osservatore e previo consenso esplicito del datore di lavoro (che è sottoposto all'ispezione).	
Cechia		Un ispettore in visita può partecipare in veste di ente con uno status particolare, la cosiddetta «persona invitata», qualora l'autorità ceca di controllo lo autorizzi attribuendogli tale status ai fini di un'ispezione. I diritti specifici della persona invitata dipendono dalla finalità dell'ispezione cui prende parte (per esempio la persona invitata partecipa alle azioni dell'autorità ispettiva che costituiscono il motivo della sua partecipazione).	
Cipro		Un ispettore in visita può partecipare, ma solo in qualità di osservatore.	
Croazia		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Danimarca		Un ispettore in visita può partecipare a un'ispezione in qualità di osservatore, purché il datore di lavoro (titolare) della società sottoposta a ispezione acconsenta alla sua presenza.	
Estonia		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Finlandia		Un ispettore in visita può partecipare, ma solo in qualità di osservatore.	
Francia		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Germania		Un ispettore in visita può partecipare, ma solo in veste di osservatore e previo consenso esplicito del datore di lavoro (che è sottoposto all'ispezione). Nel suo ruolo di osservatore, l'ispettore in visita non ha alcuna competenza.	
Grecia			Il quadro per gli ispettori attribuisce competenze di ispezione esclusive soltanto all'organo nazionale di ispezione sul lavoro. La legislazione in vigore non ammette la possibilità che altri ispettori possano assistere.
Irlanda		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Italia		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Lettonia		Può svolgere solo il ruolo di osservatore se il titolare del bene da sottoporre a ispezione ha espresso il suo consenso.	

Stato membro	Piena competenza	Competenza limitata / osservatore	Altro / Non consentita
Lituania		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Lussemburgo		Può svolgere solo il ruolo di osservatore (senza alcuna competenza).	
Malta			La legge maltese non contempla la possibilità, per gli ispettori in visita, di partecipare alle ispezioni.
Paesi Bassi		Gli ispettori stranieri possono accompagnare gli ispettori neerlandesi nel corso di un'ispezione, ma non dispongono di alcuna competenza e può essere loro negato l'accesso alla sede del datore di lavoro (titolare) della società soggetta a ispezione.	
Polonia		Un ispettore in visita/straniero può condurre un'ispezione solo insieme a un ispettore locale dopo avere ottenuto un'autorizzazione personale. Gli ispettori del lavoro stranieri non possono intraprendere alcuna attività di propria iniziativa; il loro ruolo nell'ispezione è accessorio rispetto al ruolo primario degli ispettori polacchi. La competenza in questione non può essere esercitata nelle ispezioni condotte dall'istituto di previdenza sociale.	
Portogallo		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Romania		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Slovacchia		Le competenze sono limitate rispetto a un ispettore del lavoro slovacco, ma sono maggiori rispetto a quelle di un semplice osservatore: un ispettore in visita può svolgere il ruolo di un esperto esterno invitato in base a un'autorizzazione scritta dell'ispettorato del lavoro e può, per esempio: i) entrare nelle sedi accompagnato dall'ispettore del lavoro slovacco; ii) svolgere controlli, test, indagini e altre attività, chiedere informazioni e spiegazioni riguardanti il rispetto di determinate disposizioni e di obblighi derivanti da contratti collettivi; iii) chiedere la produzione di documentazioni, registri o altri documenti necessari per lo svolgimento dell'ispezione sul lavoro e chiederne copie; iv) prelevare campioni di materiali e sostanze. L'ispettore in visita dispone di tali competenze solo nell'ambito dell'ispezione in corso effettuata da un ispettore del lavoro slovacco.	
Slovenia		Gli ispettori provenienti da altri Stati membri (o qualsiasi altro partecipante) possono partecipare all'ispezione, previa autorizzazione del datore di lavoro.	
Spagna		In base ad accordi bilaterali, le autorità di altri Stati membri possono prendere parte a un'ispezione condotta in Spagna, non solo in veste di osservatori, ma anche disponendo di competenze limitate.	
Svezia		Può svolgere solo il ruolo di osservatore.	
Ungheria		Poiché non esiste un quadro giuridico che disciplini le ispezioni transfrontaliere congiunte in Ungheria, i regolamenti non definiscono le competenze, ma un ispettore in visita può potenzialmente partecipare in veste di osservatore nel	

Stato membro	Piena competenza	Competenza limitata / osservatore	Altro / Non consentita
		corso di un'ispezione transfrontaliera congiunta.	

Gli elementi di prova acquisiti nel corso di un'ispezione effettuata in un altro Stato membro possono essere utilizzati come prove dinanzi a un giudice? (Risultati dettagliati)

Stato membro	Sì	NO / Limitazioni
Austria	Sì	
Belgio	Sì	
Bulgaria		La giurisprudenza in materia di ammissibilità è divergente: il diritto procedurale non prevede disposizioni esplicite per quanto concerne l'utilizzo e l'ammissibilità di tali prove in tribunale.
Cechia	In generale, qualsiasi elemento di prova che possa contribuire a chiarire l'oggetto della causa può essere esibito come prova nei procedimenti giudiziari, purché sia stato acquisito legalmente. Nei procedimenti amministrativi e penali le prove ricercate, acquisite o esibite in modo illegale non possono essere utilizzate, in linea di principio, nei procedimenti dinanzi a un giudice.	
Cipro	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Croazia	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Danimarca	Sì	
Estonia	Anche le prove raccolte dall'autorità competente di uno Stato estero sono considerate elementi di prova qualora siano conformi alla legge sulle condizioni lavorative dei dipendenti distaccati in Estonia. In Estonia il tribunale non si pronuncia sulle ammende, a meno che i datori di lavoro impugnino la decisione dell'ispettorato del lavoro che gliele ha inflitte.	
Finlandia	In Finlandia è possibile utilizzare documenti provenienti da un altro Stato membro nei procedimenti penali. L'autorità finnica competente può richiedere a un'autorità competente di un altro Stato membro di trasmettere o notificare un documento nel caso in cui la legge dello Stato membro in questione lo consenta. La richiesta deve essere effettuata conformemente alla procedura prevista da tale Stato membro e agli accordi in essere tra quest'ultimo e la Finlandia. La procedura con cui si ricevono documenti provenienti da un altro Stato membro si svolge di norma tramite il sistema IMI, ma la legge di distacco dei lavoratori non prevede alcun requisito giuridico per tale procedura ai fini di un'indagine penale.	
Francia	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Germania		Nei procedimenti amministrativi le informazioni/i dati vengono scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri in virtù di un'assistenza reciproca (richieste formali di assistenza reciproca/scambio di

Stato membro	Sì	NO / Limitazioni
		informazioni senza previa domanda - scambio spontaneo).
Grecia	Con riserve: le prove possono essere utilizzate solo se vengono tradotte ufficialmente e sottoposte alla libera valutazione del giudice nazionale.	
Irlanda		Un'eccezione è prevista dall'articolo 27, paragrafo 7, del Workplace Relations Act del 2015 per quanto concerne affermazioni o ammissioni di carattere autoincriminatorio, espresse in forza dei poteri in base a cui un ispettore può chiedere a una persona di fornire informazioni supplementari e rispondere alle domande.
Italia	Occorre osservare che le prove acquisite da funzionari pubblici (quali ispettori italiani) hanno un valore probatorio maggiore dinanzi a un giudice. Inoltre, per quanto concerne il distacco di lavoratori, si raccomanda il ricorso al sistema IMI, considerando la sua chiara base giuridica.	
Lettonia	I documenti devono essere ottenuti legittimamente e trasmessi tramite il sistema IMI. Gli elementi di prova devono essere tradotti ufficialmente in lettone e devono soddisfare le stesse condizioni delle prove acquisite in Lettonia.	
Lituania	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Lussemburgo	Sulla base di documenti giustificativi nel contesto di una violazione della normativa nazionale.	
Malta	Secondo il principio generale applicato, occorre produrre la prova migliore possibile. Pertanto, è possibile che l'ispettore straniero che ha acquisito la prova venga chiamato a testimoniare.	
Paesi Bassi	Gli elementi di prova devono soddisfare le stesse condizioni delle prove acquisite nei Paesi Bassi. Nella maggior parte dei casi, le informazioni scambiate mediante il sistema IMI sono conformi a tali condizioni.	
Polonia	Sì Le prove devono essere acquisite legalmente, in conformità della normativa polacca, e sono soggette alla libera valutazione di un giudice nazionale. Di regola, i documenti in una lingua straniera devono essere tradotti in polacco e potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore legalizzazione.	
Portogallo	Le prove devono essere acquisite legalmente, in conformità del diritto portoghese.	
Romania		L'ammissibilità delle prove dipende dalla decisione del giudice.
Slovacchia	Sì, le prove devono essere acquisite legalmente, in conformità del diritto slovacco e sono sottoposte alla libera valutazione del giudice nazionale.	

Stato membro	Sì	NO / Limitazioni
Slovenia	Affinché un documento estero possa essere utilizzato come prova, deve essere autenticato e, a condizioni di reciprocità, ha lo stesso valore probatorio di un documento pubblico nazionale. Nondimeno, l'utilizzo delle prove dipende dalle circostanze di un caso specifico. Devono essere rispettate le disposizioni pertinenti delle leggi procedurali.	
Spagna	Sì	
Svezia	Sì	
Ungheria	Sì	

Gli elementi di prova acquisiti nel corso di un'ispezione effettuata in un altro Stato membro possono essere utilizzati come prove nei procedimenti amministrativi? (Risultati dettagliati)

Stato membro	Sì	NO / Limitazioni
Austria	Sì	
Belgio	Sì	
Bulgaria	Sì	
Cechia	In generale, qualsiasi elemento di prova che contribuisca a chiarire l'oggetto della causa può essere esibito come prova nei procedimenti amministrativi, purché sia stato acquisito legalmente. Gli elementi di prova acquisiti da un'autorità ispettiva in un altro Stato membro devono essere trasmessi all'autorità ispettiva ceca in modo tale da dimostrare che la prova è inviata da un'autorità specifica estera, certificando la data e la modalità con cui viene trasmessa (IMI, operatore postale o altra modalità). Le prove in lingue diverse dal ceco o dallo slovacco devono essere trasmesse unitamente a una traduzione ufficiale in ceco, tranne nel caso in cui l'autorità amministrativa non richieda tale traduzione.	
Cipro	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Croazia	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Danimarca	Sì	
Estonia	Anche le prove raccolte dall'autorità competente di uno Stato estero sono considerate elementi di prova qualora siano conformi alla legge sulle condizioni lavorative dei dipendenti distaccati in Estonia, nel caso di procedimenti amministrativi. A titolo di commento, nella pratica chiediamo che la prova ci venga inoltrata mediante il sistema IMI per seguire le norme in materia di protezione dei dati.	
Finlandia	Se il caso non riguarda l'imposizione di un'ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, bensì le prove acquisite in un altro Stato membro e richieste dalle autorità finlandesi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non è necessario ricorrere al sistema IMI. Ai sensi della legge finlandese sul distacco dei lavoratori, un'autorità finlandese competente può richiedere a un'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione di trasmettere o notificare un documento nel caso in cui ciò sia consentito dalla legge dello Stato membro in questione. La richiesta deve essere effettuata conformemente alla procedura prevista da tale Stato membro e agli accordi in essere tra quest'ultimo e la Finlandia.	
Francia	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Germania		Nei procedimenti amministrativi le informazioni/i dati vengono scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri in virtù di un'assistenza reciproca (richieste

Stato membro	Sì	NO / Limitazioni
		formali di assistenza reciproca/scambio di informazioni senza previa domanda - scambio spontaneo).
Grecia		No.
Irlanda	Le prove devono essere ottenute in forza delle competenze di un ispettore ai sensi dell'articolo 27 del Workplace Relations Act del 2015.	
Italia	Per quanto concerne il distacco di lavoratori, si raccomanda il ricorso al sistema IMI, considerando la sua chiara base giuridica.	
Lettonia	Gli elementi di prova devono essere tradotti ufficialmente in lettone e devono soddisfare le stesse condizioni delle prove acquisite in Lettonia.	
Lituania	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Lussemburgo	Sulla base di documenti giustificativi nel contesto di una violazione della normativa nazionale.	
Malta		No.
Paesi Bassi	Gli elementi di prova devono soddisfare le stesse condizioni delle prove acquisite nei Paesi Bassi. Nella maggior parte dei casi, le informazioni scambiate mediante il sistema IMI sono conformi a tali condizioni.	
Polonia	In linea di principio, i documenti ufficiali di origine estera vengono sottoposti alla libera valutazione dell'autorità competente, salvo diversa disposizione di una normativa specifica o di accordi internazionali. I documenti in una lingua straniera devono essere tradotti in polacco e potrebbe rendersi necessaria la loro legalizzazione.	
Portogallo	Le prove devono essere acquisite legalmente, in conformità del diritto portoghese.	
Romania	Gli elementi di prova devono essere prodotti mediante il sistema IMI.	
Slovacchia	Le prove devono essere inviate tramite il sistema IMI o un altro meccanismo unico, dal momento che tali modalità di trasmissione aumentano l'efficacia giuridica di un elemento di prova. Tuttavia, in generale, le prove possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo che (i) sia adatto a determinare e chiarire la situazione effettiva e (ii) sia conforme alla legge.	
Slovenia	Affinché un documento estero possa essere utilizzato come prova, deve essere autenticato e, a condizioni di reciprocità, ha lo stesso valore probatorio di un documento pubblico nazionale. La reciprocità non si applica ai certificati. Nondimeno, l'utilizzo delle prove dipende dalle circostanze di un caso specifico. Devono essere rispettate le disposizioni pertinenti delle leggi procedurali.	
Spagna	Le prove possono essere utilizzate nei procedimenti amministrativi che siano stati avviati dall'Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.	
Svezia	Sì	

Stato membro	Sì	NO / Limitazioni
Ungheria	Sì	

Come contattare l’Autorità europea del lavoro

Via e-mail:

- tramite e-mail: EMPL-ELA-INSPECTIONS@ec.europa.eu;
- visitando il sito web all’indirizzo <https://www.ela.europa.eu/contact.html>.

Come trovare informazioni sull’ELA

Online

Informazioni sull’Autorità europea del lavoro sono disponibili sul sito web all’indirizzo <https://www.ela.europa.eu/index.html>.

Pubblicazioni dell’UE

È possibile scaricare od ordinare pubblicazioni dell’Unione gratuite e a pagamento dall’apposita libreria online all’indirizzo: <http://bookshop.europa.eu>.

Il diritto dell’UE e documenti correlati

Per accedere alle informazioni giuridiche dell’UE, compreso tutto il diritto dell’Unione europea dal 1951 nelle versioni di tutte le lingue ufficiali, consultare il sito web EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>.

